



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

IX LEGISLATURA

75^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

mercoledì 23 gennaio 2013

Presidenza del Presidente INTRONA

INDICE

Presidente	pag.	3	Palese	pag.	13
Processo verbale	»	3	Dimissioni del dott. Giacomo Olivieri dalla carica di Consigliere regionale. Presa d'atto		
Congedi	»	5			
Risposte scritte alle interrogazioni	»	5			
Comunicazioni al Consiglio	»	5	Presidente	»	13
Assegnazioni alle Commissioni	»	5			
Interrogazioni presentate	»	9	Surrogazione del consigliere dimissionario Giacomo Olivieri e convalida del successore		
Ordine del giorno	»	10			
Sull'ordine dei lavori					
Presidente	»	12	Presidente	»	13

Sull'ordine dei lavori

Presidente	pag.	14
Marino	»	14
Gentile, <i>assessore al welfare</i>	»	14

DDL n. 46 del 20/12/2011 “Modifiche all’art. 12 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 ‘Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali’”

DDL n. 16 del 07/09/2012 “Modifiche all’art. 12, comma 3, e all’art. 39, commi 3 e 7, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 ‘Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali’”

Presidente	»	14, 18,20
Marino, <i>relatore</i>	»	15
Palese	»	19
De Leonardis	»	19
Attolini, <i>assessore alla sanità</i>	»	20
Zullo	»	20

Esame articolato

Presidente	»	21,23,24
Palese	»	23
Attolini, <i>assessore alla sanità</i>	»	23

Proposta di legge Caroppo A., Marmo N. “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27.11.2009, n. 28 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie)” (iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 17 del Regolamento interno del Consiglio)

Presidente	»	24,25,33
Caroppo	»	24
Palese	»	25

Esame articolato

Presidente	»	33,34
Attolini, <i>assessore alla sanità</i>	»	33

DDL n. 17 del 07/09/2012 “Modi-

fica ed integrazione all’art. 27 della legge regionale 28 maggio 2010, n. 8 rubricato ‘Sospensione e revoca dell’accreditamento’”

Presidente	pag.	26,30
Marino, <i>relatore</i>	»	26
Losappio	»	26

Esame articolato

Presidente	»	30,31,32
Zullo	»	30,31,32
Losappio	»	31
Attolini, <i>assessore alla sanità</i>	»	31

DDL n. 1 del 07/02/2012 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti”

Presidente	»	27,30,34,36,37
Brigante, <i>relatore</i>	»	27
Losappio	»	34
Palese	»	35,36,37
Laddomada	»	36,37
Pelillo, <i>assessore al bilancio e alla programmazione</i>	»	36
Ognissanti	»	37
Barbanente, <i>assessore alla qualità del territorio</i>	»	37

Esame articolato

Presidente	»	37,42,43,44,51
Lonigro	»	42
Pelillo, <i>assessore al bilancio e alla programmazione</i>	»	42,44
Palese	»	42
Brigante, <i>relatore</i>	»	43
Ognissanti	»	43
Laddomada	»	44

DDL n. 36 del 08/11/2011 “Norme urgenti in materia socio-assistenziale”

Presidente	»	51,58
Marino, <i>relatore</i>	»	51

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INTRONA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11.46*).

(Segue inno nazionale)

Ringraziamo i nostri graditissimi ospiti, le scolare e gli scolari delle classi V, sezioni A e C, dell'Istituto comprensivo Polo 2 di Nardò, anche perché hanno voluto allietarci cantando con noi l'inno nazionale.

Processo verbale

PRESIDENTE. Do lettura del processo verbale della seduta n. 74 del 20 dicembre 2012:

Presidenza del Presidente Introna
indi del Vicepresidente Maniglio
indi del Vicepresidente Marmo
indi del Presidente Introna
indi del Vicepresidente Maniglio
indi del Presidente Introna

La seduta ha inizio alle ore 11.49 con l'ascolto dell'inno nazionale.

Segue la lettura e l'approvazione del processo verbale della seduta del 4 dicembre 2012.

Hanno chiesto congedo i consiglieri Camporeale e Canonico.

Il Presidente comunica che è pervenuta risposta scritta ad una interrogazione. Viene data lettura delle assegnazioni alle Commissioni e delle interrogazioni e mozioni presentate.

Il Presidente esprime soddisfazione per la notizia che l'Alta Corte del Kerala ha disposto la licenza natalizia per i marò pugliesi e auspica un ritorno definitivo una volta chiarito ogni aspetto processuale.

Primo argomento in discussione è la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.91 dell'11.12.2012 "Bilancio di previsione del

Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2013 – Approvazione". Il Segretario, consigliere Caroppo, svolge la relazione. L'argomento viene temporaneamente sospeso.

Secondo argomento in discussione è il ddl n. 25 del 4.12.2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia". Il Presidente comunica che eventuali emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 13.00 e che a conclusione della discussione generale si procederà alla sospensione dei lavori per consentire una valutazione degli stessi. Il consigliere Palese chiede che gli emendamenti siano strettamente di pertinenza contabile, diversamente chiederà di votare 604 emendamenti che formalizza e deposita. Il Presidente ricorda che con nota del 7 dicembre era stato comunicato a tutti i consiglieri che sarebbero stati accolti solo gli emendamenti attinenti il bilancio.

Il Presidente della I Commissione, consigliere Sannicandro, svolge un'unica relazione relativa al ddl in oggetto e al ddl n. 26/2012 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia, di cui al punto 3) dell'o.d.g. (*sostituzione alla Presidenza del Presidente Introna con il Vicepresidente Maniglio*). Nella discussione generale sui due progetti di legge intervengono i consiglieri Friolo (*constatata l'assenza di numerosi consiglieri, su proposta del consigliere Palese, il Presidente sospende la seduta dalle ore 12.35 alle ore 12.45*), Palese, Losappio, Mazza, Surico, Damone, De Leonardis, Negro (*sostituzione alla Presidenza del Vicepresidente Maniglio con il Vicepresidente Marmo*), Di Gioia (*sostituzione alla Presidenza del Vicepresidente Marmo con il Presidente Introna*) e Lanzilotta. Segue la replica dell'assessore Pelillo e un breve intervento del consigliere Palese. Il Presidente, al fine di consentire un approfondimento e la valutazione degli emendamenti presentati, sospende i lavori. *La seduta, sospesa alle ore 15.19, riprende alle ore 17.41.*

Il Presidente pone in votazione la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 91 dell'11.12.2012 "Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2013 - Approvazione" per la cui approvazione è richiesta, a norma dell'art. 35 dello Statuto, il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Al termine la delibera è approvata all'unanimità con 42 voti a favore (risulta assente il Gruppo MeP).

I lavori proseguono con l'esame articolato del ddl n. 25 del 4.12.2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia" (su richiesta del Gruppo PdL, il Presidente indice la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento di pag. 34, che è respinto a maggioranza, come da scheda n. 1, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante. *In sede d'esame dell'emendamento di pag. 44 si registra la sostituzione alla Presidenza del Presidente Introna con il Vicepresidente Maniglio.* Su richiesta del Gruppo PdL, il Presidente indice la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento di pag. 45, che è respinto a maggioranza, come da scheda n.2, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante. *Al termine dell'esame articolato si registra la sostituzione alla Presidenza del Vicepresidente Maniglio con il Presidente Introna.* Il Presidente pone in votazione mediante procedimento elettronico il disegno di legge, che è approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio con 39 voti a favore, come da scheda n. 3, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante.

Terzo argomento in discussione è ddl n.26/2012 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia. Essendo state già svolte la relazione e la discussione generale al punto precedente, si passa all'esame dell'articolato. Al termine, il Presidente pone in votazione mediante procedimento elettronico il disegno

di legge, che è approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio con 38 voti a favore, come da scheda n. 4, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante.

L'assessore Pelillo chiede che le due leggi testé approvate vengano dichiarate urgenti. La richiesta, posta ai voti per ciascuna legge, è approvata all'unanimità.

Il Consiglio procede all'esame dei seguenti ordini del giorno presentati in data odierna.

Ordine del giorno Marino, Damone, Lonigro "Lavori di manutenzione del campo sportivo 'Riciardelli' di San Severo" che, posto ai voti, è approvato all'unanimità.

Ordine del giorno Congedo, Maniglio, Palese "Problematiche delle famiglie della nostra Regione con figli affetti da Fenilchetonuria (PKU) che, posto ai voti, è approvato all'unanimità.

Ordine del giorno Bellomo, Introna "Lavori condotta acqua a servizio aziende agrotecniche - Corato" che, posto ai voti, è approvato all'unanimità.

Ordine del giorno Damone, Di Gioia "Richiesta di contributo somma urgenza - Comune di Volturara - Importo € 80.000" che, posto ai voti, è approvato all'unanimità.

Ordine del giorno Di Gioia, Lonigro, Tarquinio, De Leonardis, Marino, Gatta, Damone, Nuzziello "Utilizzo risorse stanziati con delibera CIPE 3 agosto 2012 per la ricostruzione post-sisma 2002 nell'area della provincia di Foggia" che, posto ai voti, è approvato all'unanimità.

Ordine del giorno Di Gioia, Lonigro, Gatta, De Leonardis, Tarquinio, Marino, Damone, Nuzziello "Utilizzo risorse stanziati con delibera CIPE 3 agosto 2012 per le opere necessarie per la messa in sicurezza di Lesina Marina" che, posto ai voti, è approvato all'unanimità.

Il Presidente dichiara tolta la seduta.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio.

La seduta termina alle ore 21.52.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i consiglieri Barba, Cassano, Nicastro, Sannicandro e Vadrucci.

Non essendovi osservazioni, i congedi si intendono concessi.

Risposte scritte alle interrogazioni

PRESIDENTE. È pervenuta risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

– Marmo: “Proroga incarico Servizio Programmazione assistenza territoriale e prevenzione”;

– Buccoliero: “Organismo indipendente di valutazione (OIV): Procedure di valutazione”;

– Gatta: “Tomba della Medusa”;

– Cassano: “Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per la funzione di componente dell’Organismo indipendente di valutazione della performance della Regione Puglia”.

Comunicazioni al Consiglio

PRESIDENTE. Informo che i consiglieri Schiavone, Gianfreda e Mazza, con nota protocollo n. 930/SP del 21 dicembre 2012, hanno dichiarato di non aderire più al Gruppo consiliare IDV-Lista Di Pietro e di aver costituito, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento interno del Consiglio, a decorrere dalla stessa data il nuovo Gruppo consiliare “Democratici Autonomi”.

Inoltre, hanno comunicato che il dottor Orazio Schiavone è stato nominato Presidente del suddetto Gruppo.

Assegnazioni alle Commissioni

PRESIDENTE. Sono state effettuate le seguenti assegnazioni:

Commissione II

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 2912 del 27/12/2012 “Modificazioni all’art. 10 del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale. Adozione ai sensi dell’art. 44, comma 3, dello Statuto regionale” e regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 37 pubblicato sul BURP 31 dicembre 2012, n. 189 suppl.;

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 2994 del 27/12/2012 “L.r. 30/04/1980, n. 34, art. 1, lett. c) e art. 4 – Adezione della Regione Puglia all’Associazione Avviso Pubblico Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”.

Commissione III

Disegno di legge n. 29 del 20/12/2012 “Termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato esercizio”;

Disegno di legge n. 30 del 20/12/2012 “Provvidenze a favore delle farmacie rurali”;

Disegno di legge n. 2 del 16/01/2013 “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata (IZPB), in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106”;

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 2759 del 14/12/2012 “Modifica del regolamento regionale n. 22 – Modifica e integrazione regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 13 ‘Organizzazione del Dipartimento di prevenzione’” e regolamento regionale 18 dicembre 2012, n. 30 pubblicato sul BURP 28 dicembre 2012, n. 188 suppl.;

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 2882 del 20/12/2012 “Regolamento regionale sul Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione – Presa d’atto”;

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 3006 del 27/12/2012 “Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012 – Modifica e integrazione al regolamento regionale 7 giugno

2012, n. 11, di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia” e regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 36 pubblicato sul BURP 31 dicembre 2012, n. 189 suppl.;

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 3007 del 27/12/2012 “Legge regionale 2/2011 – Rideterminazione, rimodulazione e qualificazione del fabbisogno dei posti letto accreditati rientranti nella rete ospedaliera privata accreditata. Approvazione pre intese e modifica r.r. n. 15/2006” e regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 38 pubblicato sul BURP 31 dicembre 2012, n. 189 suppl..

Commissione IV

Disegno di legge n. 1 del 16/01/2013 “Disposizioni in materia di beni culturali”;

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 2857 del 20/12/2012 “Modifiche al regolamento regionale n. 19 del 10 agosto 2009, come modificato dal regolamento n. 13 del 26 maggio 2010, dal regolamento n. 20 del 29 dicembre 2010 e dal regolamento regionale n. 1 del 31 gennaio 2012’ – Art. 6 – Modifica” e regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 31 pubblicato sul BURP 28 dicembre 2012, n. 188 suppl.;

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 2858 del 20/12/2012 “Modifiche al regolamento regionale 29 dicembre 2010, n. 22 ‘Modifiche al regolamento regionale 30 dicembre 2009, n. 36 (Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche)’, come modificato dal regolamento regionale 13 febbraio 2012, n. 3” e regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 32 pubblicato sul BURP 28 dicembre 2012, n. 188 suppl.;

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 2901 del 20/12/2012 “Regolamento regionale 3 ottobre 2012, n. 23 ‘Regolamento attuativo per il riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico, di cui all’art. 10 (Norma transitoria) della l.r. 25 maggio 2012, n. 13 modificata dalla legge regionale 25 settembre

2012, n. 26’. Modifica” e regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 33 pubblicato sul BURP 28 dicembre 2012, n. 188 suppl..

Commissione VI

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 2887 del 20/12/2012 “Modifiche al regolamento regionale recante ‘Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro’ di cui alla legge regionale 29 settembre 2011, n. 25. Adozione ai sensi dell’art. 44, comma 3, dello Statuto” e regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 34 pubblicato sul BURP 28 dicembre 2012, n. 188 suppl..

Commissione I

(per conoscenza)

Deliberazione della Giunta regionale n. 2687 del 14/12/2012 “Cont. n. 1425/06/FR – TAR Lecce – Comune di Lecce c/R.P. e Provincia di Brindisi – Competenze professionali avv. Federico Massa, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2688 del 14/12/2012 “Cont. n. 3434/03/DL – TAR Bari – Di Gioia Francesco Paolo c/Regione Puglia – Competenze professionali prof. avv. Annamaria Angiuli. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2689 del 14/12/2012 “Cont. n. 8866/2001/N – Corte d’Appello di Lecce – Occhilupo Vincenzo e altri/Regione Puglia – Competenze avv. Antonio Cazzato. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2690 del 14/12/2012 “Cont. n. 239/2000/SI – Suprema Corte di Cassazione/Tribunale di Foggia – Merlini Incoronata c/Regione Puglia. Competenze avv. Carmine Battiante. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2691 del 14/12/2012 “Cont. n. 538/1990/DL –

Tribunale di Milano II Sez. fallimentare – Regione Puglia c/Lloyd nazionale italiano in I.c.a. Competenze avv. Sante Nardelli. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2692 del 14/12/2012 “Cont. n. 1990/2004/B – Consiglio di Stato – Piemontese Michele c/Regione Puglia. Competenze avv. Filippo Panizzolo. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2693 del 14/12/2012 “Cont. n. 515/10/AV – Avv. Nicoletti Nicola c/Regione Puglia. Competenze avv. Francesco Pannarale. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2694 del 14/12/2012 “Cont. n. 2759/98/CA – Corte d’Appello di Lecce – Coop. Brancasi c/Regione Puglia. Competenze avv. Giuseppe Semeraro. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2695 del 14/12/2012 “Cont. n. 63/2006/B – Corte d’Appello di Lecce – Sez. lavoro – Spedicato Maria Antonella + altri c/Regione Puglia. Competenze avv. Donato De Mitri. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2747 del 14/12/2012 “Provvedimenti attuativi per il progetto di accoglienza per lavoratori agricoli stagionali immigrati. linee di indirizzo e disposizioni attuative per l’annualità 2012-2013”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2749 del 14/12/2012 “DGR n. 1042 del 30/05/2012. Cont. 599/2011. Regione Puglia c/Ministero dell’Interno. Competenze professionali a favore dell’ing. Francesco Saverio Campanale per CTU svolto presso il CIE di Bari. Integrazione riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012”;

Deliberazione della Giunta regionale n.

2786 del 14/12/2012 “Programma FOSEL. Variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2806 del 20/12/2012 “Cont. 2012/08/SI – Tribunale di Bari. Regione Puglia c/Maldera Vincenzo. Appello avverso sentenza del Giudice di pace di Bari n. 2090/2009. Competenze professionali avv. Nicola Favia. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2807 del 20/12/2012 “Cont. n. 1641/98/CA – Tribunale di Bari. Associazione TECNAGRO c/Regione Puglia. Opposizione ad ordinanza; ingiunzione R.D. n. 639/1910 con domanda riconvenzionale. Competenze professionali avv. Francesco Monaco (studio associato). Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2808 del 20/12/2012 “Cont. 7913/01/GU – TAR Lecce. Comune di Aradeo c/Regione Puglia. Competenze professionali avv. Nicola Stefanizzo (studio legale associato Stefanizzo), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2809 del 20/12/2012 “Cont. 518/97/P – TAR Puglia Bari. Regione Puglia c/D.E., costituzione a seguito di ricorso giurisdizionale. Ratifica incarico difensivo avv. Fedele Sindaco, legale interno e riconoscimento del debito fuori bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2900 del 20/12/2012 “Programma di cooperazione europea 2007/2013. CBC IPA ADRIATIC – progetto ALTERENERGY. Approvazione addendum schema di convenzione tra Regione Puglia e ARTI”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2972 del 27/12/2012 “Cont. n. 330/2009/SI – Consiglio di Stato. Provenzano Maria Pia c/Regione Puglia. Competenze avv. Giuseppe Macchione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n.

2973 del 27/12/2012 “Cont. n. 661/77/SA – TAR Puglia Bari. Soleo Marisa c/Regione Puglia. Competenze avv. Piernicola De Leonardis. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n.2974 del 27/12/2012 “Cont. n. 1004/86/M – TAR Puglia Bari. Regione Puglia c/Commissione Governativa di controllo. Competenze avv. Piernicola De Leonardis. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2975 del 27/12/2012 “Cont. n. 2135 e 2136/2008/B – Tribunale di Bari, sez. lavoro. Palumbo Nicola Francesco Paolo e Pinto Francesco c/Regione Puglia. Competenze avv. Angela Barberio. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2976 del 27/12/2012 “Cont. n. 36/2000/CA – TAR Puglia Bari. Greco Federico c/Regione Puglia. Competenze avv. Flavio Sanpietro. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2977 del 27/12/2012 “Cont. 505/91/FR – Tribunale di Taranto. Regione Puglia c/Fanelli Giuseppe (autolinee Fiorino). Competenze professionali avv. Maria Campanale, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2978 del 27/12/2012 “Contt. 2419, 2420 e 2421/08/SI – Corte di Appello di Bari. Sigg. Suriano Antonio, Francesco e Sabino c/Regione Puglia. Competenze professionali avv. Ilaria Gadaleta, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2979 del 27/12/2012 “Contt. 3095 e 3097/99/CA – Tribunale di Casarano. Cuna Dario e Librandò Giuseppe c/Regione Puglia. Competenze professionali avv. Paolo Marasco, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n.

2981 del 27/12/2012 “Cont. 5238/02/GU/SC – Tribunale di Brindisi (riassunzione). Appello Ministero politiche agricole e forestali c/Regione Puglia e Bruni Dalma avverso sent. 45/03 – Giudice di pace di S. Vito dei Normanni. Competenze professionali avv. Vito Guglielmi (legale esterno), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2982 del 27/12/2012 “Cont. 811/09/GA. Avv. Vito Guglielmi c/Regione Puglia (collegato ai contt. dal 3817 al 3845/02/GU: Giudice di pace di Ostuni – Salamina Pietro + 28 c/R.P.). Competenze professionali avv. Vito Guglielmi (legale interno), difensore Regione a seguito D.I. n. 728/09 – Tribunale Bari, sez. lavoro, notificato in forma esecutiva. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2983 del 27/12/2012 “Cont. 294/08/B-FO. Avv. Nicola Nicoletti (legale interno) c/Regione Puglia. Competenze professionali a seguito sent. n. 15181/09 – Tribunale Bari, sez. lavoro – notifica in forma esecutiva. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2980 del 27/12/2012 “Cont. 251/08/GR – TAR Puglia Lecce. Studio Ortokinesis s.r.l. + 2 c/Regione Puglia. Competenze professionali avv. Maria Loreta Petrocelli, difensore regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2984 del 27/12//2012 “Cont. n. 295/08/B-FO – Avv. Nicola Nicoletti (legale interno) c/R.P. – Competenze professionali a seguito sent. n. 15182/09 Trib. Bari – Sez. lavoro – notificata in forma esecutiva – Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 27/12//2012 “Cont. n. 289/08/B-FO – Avv. Nicola Nicoletti (legale interno) c/R.P. – Competenze professionali a seguito sent. n. 15179/09 Trib. Bari – Sez. lavoro – notificata

in forma esecutiva – Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2986 del 27/12//2012 “Cont. n. 287/08/B-FO – Avv. Nicola Nicoletti (legale interno) c/R.P. – Competenze professionali a seguito sent. n. 15185/09 Trib. Bari – Sez. lavoro – notificata in forma esecutiva – Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2987 del 27/12//2012 “Cont. n. 265/08/B-FO – Avv. Nicola Nicoletti (legale interno) c/R.P. – Competenze professionali a seguito sent. n. 15176/09 Trib. Bari – Sez. lavoro – notificata in forma esecutiva – Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2988 del 27/12//2012 “Cont. n. 288/08/B-FO – Avv. Nicola Nicoletti (legale interno) c/R.P. – Competenze professionali a seguito sent. n. 15180/09 Trib. Bari – Sez. lavoro – notificata in forma esecutiva – Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2989 del 27/12//2012 “Cont. n. 290/08/B-FO – Avv. Nicola Nicoletti (legale interno) c/R.P. – Competenze professionali a seguito sent. n. 15184/09 Trib. Bari – Sez. lavoro – notificata in forma esecutiva – Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2990 del 27/12//2012 “Cont. n. 291/08/B-FO – Avv. Nicola Nicoletti (legale interno) c/R.P. – Competenze professionali a seguito sent. n. 15183/09 Trib. Bari – Sez. lavoro – notificata in forma esecutiva – Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2991 del 27/12//2012 “Cont. n. 292/08/B-FO – Avv. Nicola Nicoletti (legale interno) c/R.P. – Competenze professionali a seguito sent. n. 15178/09 Trib. Bari – Sez. lavoro – notificata in forma esecutiva – Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2992 del 27/12//2012 “Cont. n. 293/08/B-FO

– Avv. Nicola Nicoletti (legale interno) c/R.P. – Competenze professionali a seguito sent. n. 15177/09 Trib. Bari – Sez. lavoro – notificata in forma esecutiva – Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2993 del 27/12//2012 “Cont. n. 1979/08/SH – TAR Puglia – Sez. di Lecce – Ricorso di Fiocca Vincenzo c/Comune di Torricella e Regione Puglia. Competenze professionali avv. Natalia Pinto (fase ricorso introduttivo – fase motivi aggiunti). Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2995 del 27/12//2012 “Bando ‘ENERGY.2012. 10.1.2: ERA-NET on Solar Electricity: Implementation of the Solar Energy Industry Initiative’ del 7° Programma Quadro – Progetto ‘ERA-NET on Solar Electricity: Implementatirm of the Solar Energy Industry Initiative’ – Acronimo ‘SOLAR-ERA.NET’ – Variazione di bilancio”.

Interrogazioni presentate

PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti

interrogazioni:

– Laddomada (*con richiesta di risposta scritta*): “Conciliazione medici destabilizzati e infermieri precari”;

– Friolo (*con richiesta di risposta scritta*): “Deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2012, n. 2234. ‘Piano di rientro e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2012, ob. A2.1. Approvazione criteri per la rideterminazione del fabbisogno della rete ospedaliera privata accreditata”;

– Brigante (*con richiesta di risposta scritta*): “Autorità portuale di Brindisi – Assegnazione servizio”;

– Zullo, Friolo, Congedo, Cassano, Marti (*con richiesta di risposta scritta*): “Campagna

informativa atto a prevenire le gravidanze indesiderate”;

– Losappio (*con richiesta di risposta scritta*): “Consultori in Puglia”;

– Friolo (*con richiesta di risposta scritta*): “Nuovo impianto di “Radio Padania” in emissione dal Comune di Villa Castelli (Br)”;

– Buccoliero (*con richiesta di risposta scritta*): “DGR del 27 dicembre 2012 su riordino della rete consultoriale pugliese. Richiesta esame e sospensione effetti, mediante convocazione parti”;

– De Leonardis (*con richiesta di risposta scritta*): “Assunzioni allo stabilimento Alenia di Foggia”;

– Chiarelli (*con richiesta di risposta scritta*): “Rifiuti altre province”;

– Gatta (*con richiesta di risposta scritta*): “Erosione delle coste”;

– Gatta (*con richiesta di risposta scritta*): “Carenze sanitarie a Vieste”;

– Laddomada (*con richiesta di risposta scritta*): “Conciliazione medici destabilizzati”;

– Buccoliero (*con richiesta di risposta scritta*): “Chiusura UTIC nel Salento. Non si penalizzi tutto un territorio”;

– Sala, Iurlaro (*con richiesta di risposta scritta*): “Incarichi dirigenziali a tempo determinato o progressione verticale per cooptazione?”.

Ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca i seguenti argomenti:

1) Dimissioni del dott. Giacomo Olivieri dalla carica di Consigliere regionale. Presa d'atto;

2) Surrogazione del consigliere dimissionario Giacomo Olivieri e convalida del successore;

3) DDL n. 14 del 10/07/2012 “Modifica dell'art. 22 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27, come sostituito dall'art. 3 della

L.R. 30 settembre 1986, n. 26 in materia di referendum consultivo regionale” (*rel. cons. De Leonardis*);

4) Indizione referendum consultivo delle popolazioni interessate sulla proposta di legge dei Consiglieri Negro, Blasi, Palese “Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Galatina e Sogliano Cavour” (*rel. cons. De Leonardis*);

5) DDL n. 36 del 08/11/2011 “Norme urgenti in materia socio-assistenziale” (*rel. cons. Marino*);

6) DDL n. 46 del 20/12/2011 “Modifiche all'art. 12 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 ‘Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali’” (*rel. cons. Marino*);

7) DDL n. 16 del 07/09/2012 “Modifiche all'art. 12, comma 3, e all'art. 39, commi 3 e 7, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 ‘Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali’” (*rel. cons. Marino*);

8) Proposta di legge Caroppo A., Marmo N. “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27.11.2009, n. 28 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie)” (*iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 17 del Regolamento interno del Consiglio*);

9) DDL n. 17 del 07/09/2012 “Modifica ed integrazione all'art. 27 della legge regionale 28 maggio 2010, n. 8 rubricato ‘Sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO’”;

10) Proposta di legge Pentassuglia, Iurlaro “Modifica alla l.r. n. 14/2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali” (*rel. cons. Pentassuglia*);

11) Proposta di legge Negro, Bellomo, Buccoliero, Damone, Pellegrino, Schiavone “Modifiche agli articoli 20, 24 e 41 dello Statuto della Regione Puglia” (*iscritta all'odg ai sensi dell'art. 17 del Regolamento interno del Consiglio*);

12) Ordine del giorno Palese, Caroppo A., Marti, Congedo, Vadrucci, Barba, Damone del 04/02/2011 “Risorse economiche per il

funzionamento PET-TC nella provincia di Lecce”;

13) Mozione Palese, Damone, Bellomo del 15/04/2011 “Finanziamento delle scuole dell’infanzia paritarie”;

14) Ordine del giorno Maniglio, Palese del 20/04/2011 “Assunzioni nel Servizio di oncoematologia del ‘Fazzi’ di Lecce”;

15) Ordine del giorno Pentassuglia, Gatta del 15/06/2011 “Stagione venatoria”;

16) Mozione Gatta del 20/06/2011 “Servizio di cabotaggio marittimo sull’itinerario Isole Tremiti, Rodi Garganico, Manfredonia”;

17) Mozione Damone, Palese, Bellomo del 23/01/2012 “Protesta autotrasportatori”;

18) Ordine del giorno Epifani del 23/01/2012 “Concessione spazi demaniali”;

19) Ordine del giorno Gatta del 31/01/2012 “10 febbraio ‘Giornata del Ricordo’ in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale”;

20) Ordine del giorno Maniglio del 13/02/2012 “Proroga dell’assistenza domiciliare ai malati oncologici”;

21) Ordine del giorno Laddomada, Cervellera, Iurlaro, Pentassuglia, Brigante, Nuzziello, Disabato del 30/05/2012 “Proroga dell’assistenza domiciliare ai malati oncologici”;

22) Ordine del giorno Negro, Pellegrino, Palese, Disabato, Bellomo, Damone, Losappio, Buccoliero del 13/02/2012 “Modifica al d.lgs. n. 110/2004”;

23) Ordine del giorno Laddomada, Cervellera, Pentassuglia, Lospinuso, Sala del 15/02/2012 “Reintegro dei medici dell’ASL di Taranto nelle strutture sanitarie”;

24) Ordine del giorno De Gennaro, Lospinuso, Mazzarano, Palese, Buccoliero, Caroppo, Brigante, Losappio del 01/03/2012 “Iniziativa volte a favorire i pagamenti delle forniture ospedaliere da parte delle ASL e degli Enti pubblici”;

25) Mozione Marmo N., Lospinuso, Marti, Lanzilotta, Alfarano, Barba, Boccardi, Cassano, Congedo, Di Gioia, Friolo, Gatta, Iurlaro,

Palese, Sala, Surico, Tarquinio, Vadrucci, Zullo del 09/03/2012 “Impegno all’adozione d’iniziativa sulla drammatica situazione del Tibet in occasione del 53° anniversario dell’insurrezione di Lhasa, inclusa l’esposizione della bandiera del Tibet”;

26) Ordine del giorno Epifani del 13/03/2012 “Contrasto ludopatia”;

27) Ordine del giorno Gatta del 30/03/2012 “Deliberazione CIPE n. 62 del 03 agosto 2011”;

28) Mozione Damone del 03/04/2012 “Chiarezza su trasporto aereo/ferroviario in Capitanata”;

29) Ordine del giorno Gatta, Tarquinio, De Leonardis, Damone, Di Gioia, Lonigro, Ognissanti, Schiavone, Nuzziello del 18/04/2012 “Sisma del 31 ottobre 2002 – O.P.C.M. 4009 del 22/03/2012. Conseguenze”;

30) Mozione Damone del 18/04/2012 “Grave carenza di personale all’Assessorato alla sanità”;

31) Ordine del giorno Damone del 23/04/2012 “Ripristino immagine di San Nicola sullo stemma della città di Bari”;

32) Ordine del giorno Palese del 26/04/2012 “Vendita terreni Isole Tremiti”;

33) Ordine del giorno Mazzarano, Pentassuglia del 11/05/2012 “Interventi a salvaguardia dei lavoratori della Sural s.p.a.”;

34) Ordine del giorno Lospinuso, Pentassuglia, Sala, Chiarelli, Cervellera, Laddomada, Mazza, Mazzarano del 27/06/2012 “Piano di classifica del Consorzio di bonifica Stornara e Tara di Taranto”;

35) Ordine del giorno Friolo, Marmo N., Zullo del 22/06/2012 “Assegnazione nuove sedi farmaceutiche”;

36) Ordine del giorno Buccoliero del 22/06/2012 “Sollecitazioni al Governo per rendere ufficiali gli sbarchi di immigrati in cerca di lavoro e di speranza”;

37) Ordine del giorno Tarquinio del 04/07/2012 “Solidarietà al prof. Ichino e al Consiglio comunale di Roma”;

38) Ordine del giorno Blasi, Romano, Ma-

niglio, Loizzo, Decaro, Amati, Minervini, Mazzarano del 23/07/2012 “Riduzione del numero dei Consiglieri”;

39) Mozione Pellegrino, Pastore del 24/01/2012 “Contestazione del tricolore messa in atto dalla Lega Nord a Milano”;

40) Ordine del giorno Mazza del 23/07/2012 “Realizzazione a Taranto di un progetto di economia alternativa entro cinque anni e contestuale chiusura, nel medesimo arco temporale, dell’area a caldo dell’ILVA s.p.a.”;

41) Ordine del giorno Palese, Marti del 02/08/2012 “Chiusura Centro Trapianti dell’Ospedale Vito Fazzi Lecce”;

42) Mozione Damone del 04/10/2012 “Sanità privata in Puglia”;

43) Mozione Damone, Greco del 12/10/2012 “Attivazione Emodinamica – Ospedale di Monopoli”;

44) Mozione Palese, Zullo del 30/10/2012 “Realizzazione nell’ASL Bari della rete interospedaliera per l’emergenza coronarica”;

45) Ordine del giorno Cassano del 21/11/2012 “Defiscalizzazione spese mantenimento figli non occupati”;

46) Ordine del giorno Laddomada, Pellegrino, Decaro, Losappio, Mazza, Gianfreda, Cassano, Ventricelli, Disabato del 27/11/2012 “Interventi a favore delle scuole pubbliche”;

47) Ordine del giorno Marino, Lonigro, Mazzarano, Pastore, Losappio, Surico, Palese, Di Gioia, Marmo N., Decaro, Maniglio, Sala, Bellomo, Damone, Friolo, Caroppo A., De Gennaro, Ognissanti, Cervellera del 27/11/2012 “Interventi a favore dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

48) Ordine del giorno Romano, Blasi, Decaro, Marino, Mazzarano, Maniglio del 28/11/2012 “Ridefinizione del modello organizzativo in materia di sanità”;

49) Mozione Chiarelli del 05/11/2012 “Crisi dell’editoria e del sistema delle comunicazioni”;

50) Mozione Chiarelli del 13/11/2012 “Azioni promozionali a sostegno dell’agroalimentare”;

51) Ordine del giorno Alfarano del 05/12/2012 ““UTIC di Barletta”;

52) Proposta di legge Blasi, Decaro “Norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi dei titolari di incarichi di rappresentanza e di governo regionale” (*iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno del Consiglio*);

53) DDL n. 1 del 07/02/2012 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti” (*rel. cons. Brigante*).

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE. Comunico ai colleghi consiglieri che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha stabilito di procedere subito alla trattazione dei punti 1) e 2) all’ordine del giorno, ossia la presa d’atto delle dimissioni del collega Olivieri e la surrogazione dello stesso e convalida del successore. Dopodiché, si procederà all’approvazione dei punti nn. 6), 7), 8), 9) e 53).

Faccio presente che al termine dei lavori avremmo dovuto discutere della richiesta di notizie da parte del collega Losappio all’assessore Nicastro sulla vicenda della centrale Enel di Cerano. Tuttavia, poiché l’assessore Nicastro è tra i consiglieri che hanno chiesto congedo, il collega Losappio comprende che siamo necessitati a rinviare la discussione ad altra seduta. Nel frattempo, da parte mia, nel far recapitare all’assessore Nicastro la richiesta, lo inviterò ad anticipare la sua relazione per iscritto al collega Losappio e ai Presidenti dei Gruppi.

I lavori termineranno inderogabilmente alle ore 15.00 per consentire ai consiglieri e ai componenti della Giunta di partecipare ai funerali del papà dell’avvocato Triggiani, nostro apprezzato dirigente dell’Ufficio legale.

Prima di iniziare la trattazione dei punti all’ordine del giorno, diamo la parola – ma forse è una delle ultime volte che lo faremo –,

come di rito, al collega Palese. Gliela cedo, aggiungendo un augurio a lui e a tutti i colleghi che corrono nell'avventura delle elezioni politiche.

Sono certo che nel loro nuovo impegno continueranno a onorare con spirito di servizio, così come è stato in questo Consiglio regionale, la nostra Regione.

PALESE. Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola e per avermi rivolto gli auguri. Parleremo, secondo me, ancora per parecchio tempo.

Ho chiesto la parola per condividere l'impostazione circa il problema della situazione della centrale Enel posto dal collega Losappio all'assessore Nicastro. Noi vorremmo che nella prossima seduta – al di là del fatto che sarebbe utile l'invio della relazione scritta dell'assessore – il Consiglio regionale discutesse di tale questione.

Peraltro, seguendo una presa di posizione del collega Losappio, ho presentato una specifica interrogazione sulla vicenda. Vorremmo capire per quale motivo, mentre nei confronti dell'ILVA e di altri problemi la Giunta regionale si è costituita parte civile nelle contestazioni da parte della magistratura penale per l'inquinamento, per quanto riguarda Brindisi non c'è stata alcuna costituzione. Dopo le sollecitazioni da parte mia e del collega Losappio, la richiesta è stata presentata, ma è stata respinta in quanto presentata in ritardo. Vorremmo conoscere le motivazioni di quanto è avvenuto.

Il Governo regionale è impegnato non solo con l'assessore Nicastro, ma anche con il Presidente Vendola, che dovrà informare il Consiglio su queste motivazioni.

Dimissioni del dott. Giacomo Olivieri dalla carica di Consigliere regionale. Presa d'atto

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 1), reca: «Dimissioni del dott. Gia-

como Olivieri dalla carica di Consigliere regionale. Presa d'atto».

In data 16 gennaio, protocollata in data 17, è pervenuta alla Presidenza la seguente nota a firma del collega Giacomo Olivieri: «Con la presente sono a formulare le mie dimissioni dalla carica di consigliere regionale della Puglia. Ringrazio le signorie vostre per aver condiviso il percorso che mi ha visto partecipare alla vita del Consiglio regionale con il comune obiettivo di garantire gli interessi della Puglia e dei cittadini pugliesi».

Prima di procedere alla presa d'atto delle dimissioni del consigliere Olivieri, mi preme ringraziare il collega per l'impegno che ha profuso con dedizione e capacità. Egli ha onorato il suo mandato con uno spirito di servizio che gli è valso l'apprezzamento e la stima da parte del Consiglio regionale.

Al collega Olivieri rivolgiamo gli auguri di buon lavoro nei suoi nuovi impegni professionali e politici.

Pongo ai voti la presa d'atto delle dimissioni del dott. Giacomo Olivieri dalla carica di Consigliere regionale.

Il Consiglio all'unanimità prende atto.

Surrogazione del consigliere dimissionario Giacomo Olivieri e convalida del successore

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 2), reca: «Surrogazione del consigliere dimissionario Giacomo Olivieri e convalida del successore».

A norma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, la surrogazione si realizza *ope legis*, per cui il seggio deve essere attribuito al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente.

Dal verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Bari, modello n. 267/AR, risulta che nella circoscrizione di Bari il primo dei non eletti nella lista n. 13 avente per contrassegno "Italia dei Valori" è il professor Giacinto Forte, nato ad Altamura il

3 agosto 1968 e ivi residente alla via Kufra, n. 71.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 24 dello Statuto della Regione Puglia e 1 del Regolamento interno del Consiglio, pongo ai voti la convalida dell'elezione a consigliere regionale del professor Giacinto Forte.

È approvata all'unanimità.

Se il consigliere Forte è presente può prendere posto in Aula. Formuliamo al collega gli auguri di buon lavoro.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Dovendo procedere al punto n. 6) all'ordine del giorno, chiedo al consigliere Marino se può svolgere contestualmente la relazione su questo punto e sul successivo.

MARINO. Signor Presidente, prima vorrei sapere per quale motivo il punto n. 5) è stato rinviato.

GENTILE, *assessore al welfare*. È una cosa vergognosa!

PRESIDENTE. L'assessore Gentile potrà chiedermi la parola quando il collega Marino avrà terminato, e io certamente gliela concederò.

MARINO. Ho posto una pregiudiziale. Prima di procedere alla relazione, che tra l'altro potrei dare per letta, vorrei capire per quale ragione il punto n. 5), regolarmente iscritto all'ordine del giorno, viene rinviato.

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti ha deciso di portare in discussione i punti che ho chiamato, ovvero i punti nn. 6), 7), 8), 9) e 53). In quella sede il suo Gruppo era rappresentato dal suo Presidente, al quale dovrebbe rivolgere questa domanda, piuttosto che a me.

Io ho invitato il collega Marino a unificare i due punti, n. 6) e n. 7). Dopodiché, se ci sono le condizioni e c'è l'adesione della Conferenza dei Capigruppo, torneremo al punto n. 5).

MARINO. Volevo semplicemente conoscere le motivazioni di questa scelta. Essendo Presidente della Commissione e avendo avuto l'unanimità dei consensi su questo disegno di legge – tra l'altro, c'era anche un emendamento sul quale è stato trovato un accordo con una parte della minoranza – credevo che tranquillamente, anche per le questioni testé sollevate dall'assessore, questo disegno di legge potesse andare in porto.

PRESIDENTE. Io ero a conoscenza di questo, e non ho alcuna difficoltà a rifare un passaggio tra i Presidenti dei Gruppi. Se ritroviamo l'unità possiamo tornare al punto n. 5). Adesso procediamo come stabilito.

DDL n. 46 del 20/12/2011 “Modifiche all'art. 12 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 ‘Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali’”

DDL n. 16 del 07/09/2012 “Modifiche all'art. 12, comma 3, e all'art. 39, commi 3 e 7, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 ‘Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali’”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 6), reca: «DDL n. 46 del 20/12/2011 “Modifiche all'art. 12 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 ‘Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali’”» e al punto n. 7) reca: «DDL n. 16 del 07/09/2012 “Modifiche all'art. 12, comma 3, e all'art. 39, commi 3 e 7, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 ‘Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali’”».

Come d'intesa con il consigliere Marino, i due punti all'odg verranno trattati insieme.

Ha facoltà di parlare il relatore.

(Le due relazioni che seguono vengono date per lette)

MARINO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, il presente disegno di legge regionale è finalizzato alla rettifica ed integrazione dell'art. 12 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4, rubricato "Processo di accreditamento al servizio sanitario", alla luce dell'evolversi della normativa nazionale in materia.

La Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), all'art. 1, comma 796, lettera t), ha stabilito che "le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992".

La successiva Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) ha modificato la predetta disciplina relativa alla cessazione degli accreditamenti provvisori di strutture private disponendo, all'art. 2, co. 100, che «all'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011"».

La legge regionale n. 4/2010 pertanto, all'art. 12, ha disciplinato il processo di accreditamento secondo quanto previsto dalle norme nazionali innanzi indicate, modificando in parte quanto già disciplinato dalla precedente legge regionale n. 10/2007.

Al riguardo occorre evidenziare, ad ogni modo, che l'art. 12, comma 2, della stessa L.R. 4/2010 risulta viziato da errore nel prevedere che "in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), come modificato dalla l. 191/2009, le strutture

e i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 abbiano superato positivamente la fase del provvisorio accreditamento di cui all'articolo 36 della l.r. 10/2007, a partire dal 1° gennaio 2010 accedono alla fase dell'accREDITAMENTO istituzionale purché in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al Reg. reg. 3/2005". Infatti, tanto la data del "31 dicembre 2009" quanto quella del "1° gennaio 2010" contenute nel citato art. 12, comma 2, L.R. 4/2010 non coincidono con le date previste dalle leggi nazionali di cui la normativa regionale in questione risulta attuativa, e risultano pertanto da intendersi quali meri errori materiali. In ragione di ciò, la data del "31 dicembre 2009" va intesa come "31 dicembre 2010" e, conseguentemente, le parole "a partire dal 1° gennaio 2010" vanno intese come "a partire dal 1° gennaio 2011".

Il quadro normativo di riferimento sopra citato è stato di seguito nuovamente modificato dalla Legge 26/2/2011, n. 10 - "Conversione in legge, con modificazioni, del DL 225/2010, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle famiglie", che all'art. 1, comma 35, ha riformato l'art. 1, comma 796, lett. t) della L. 296/2006 in materia di accreditamenti provvisori prevedendo che "all'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "strutture private" sono inserite le seguenti: "ospedaliere e ambulatoriali" e dopo le parole: "decreto legislativo n. 502 del 1992" sono inserite le seguenti: "le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992".

Dunque, la L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) art. 1, comma 796, lettera t), come mo-

dificata ed integrata dalla L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010), art. 2, comma 100, e dalla Legge n. 10/2011, art. 1, comma 35, dispone allo stato attuale che “le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 10 gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private ospedaliere e ambulatoriali, di cui all’articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all’articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992. Le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all’articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992”.

Dal disposto normativo innanzi richiamato si evince una mutata volontà del legislatore nazionale, che ha stabilito di mantenere al 31/12/2010 il termine per la cessazione degli accreditamenti provvisori con esclusivo riferimento a strutture private ospedaliere e ambulatoriali (case di cura e strutture di specialistica ambulatoriale) e, viceversa, di rinviare tale termine al 31/12/2012 per tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private (strutture riabilitazione psichiatrica, RSA ed RSSA, centri di riabilitazione ex art. 26, strutture per minori, strutture per tossicodipendenti, ecc.), richiedendo al riguardo specifici interventi legislativi regionali.

Si ritiene pertanto opportuno modificare in tal senso il disposto della normativa regionale, con specifico riferimento al termine per la cessazione degli accreditamenti provvisori riportato ai commi 1, 2, 5 e 6 dell’art. 12 della Legge Regionale 25 febbraio 2010 n. 4.

Si rappresenta l’urgenza del presente disegno di legge – anche atteso il notevole lasso di tempo intercorso dall’entrata in vigore del-

la Legge 26/2/2011, n. 10 – al fine di consentire il necessario adeguamento della normativa regionale alle disposizioni del legislatore nazionale in materia di provvisori accreditamenti.

Ciò consentirà, peraltro, di evitare l’ingenerarsi di inutile contenzioso con il privato riveniente dal silenzio dell’Amministrazione, impossibilitata ad adottare i provvedimenti di competenza in assenza di una normativa regionale di riferimento e supporto.

Signor Presidente, colleghi consiglieri, il disegno di legge che si sottopone all’esame di questa Assemblea è finalizzato alla rettifica ed integrazione dell’art. 12 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4, rubricato “Processo di accreditamento al servizio sanitario”, alla luce di alcune criticità rilevate dall’Ufficio Accreditamenti in ordine alla mancata o tardiva presentazione, da parte di un numero non irrilevante di strutture private, dell’istanza con allegata autocertificazione dei requisiti di cui all’articolo 12, comma 3 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali).

Si rende inoltre necessario modificare l’art. 39 della stessa legge, rubricato “Norme in materia di sistemi informativi e obblighi informativi”, in relazione ad alcune criticità applicative rilevate dall’ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi.

Al fine di chiarire le modifiche che si propongono, si rammenta che l’articolo 12 della L.R. 4/2010 – già oggetto peraltro di un precedente disegno di legge di modifica per la presenza di alcuni errori materiali ed in adeguamento all’evolversi della normativa nazionale – aveva stabilito al comma 2 che: “In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), come modificato dalla L. 191/2009, le strutture e i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 abbiano

superato positivamente la fase del provvisorio accreditamento di cui all'articolo 36 della L.R. n. 10/2007, a partire dal 1° gennaio 2010 accedono alla fase dell'accREDITAMENTO istituzionale purché in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui ai Reg. reg. n. 3/2005".

Il testo del predetto articolo 2, secondo il citato disegno di legge di modifica, dovrebbe essere così modificato: "In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) come modificato dalla L. 191/2009 e dalla L. n. 10/2011, le strutture private ospedaliere ed ambulatoriali che alla data del 31 dicembre 2010 abbiano superato positivamente la fase del provvisorio accREDITAMENTO di cui all'articolo 36 della L.R. n. 10/2007, a partire dal 1 gennaio 2011 accedono alla fase dell'accREDITAMENTO istituzionale purché in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al Reg. reg. n. 3/2005; tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private nonché gli stabilimenti termali che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano superato positivamente la fase del provvisorio accREDITAMENTO di cui all'articolo 36 della L.R. n. 10/2007, a partire dal 1 gennaio 2013 accedono alla fase dell'accREDITAMENTO istituzionale purché in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al Reg. reg. n. 3/2005".

L'art. 12 della L.R. 4/2010 aveva stabilito, inoltre, al comma 3 che: "L'accesso alla fase di accREDITAMENTO istituzionale di cui al comma 2 avviene previa presentazione di apposita istanza contenente l'autocertificazione, resa ai sensi di legge, circa il possesso dei requisiti strutturali e tecnologici previsti dal Reg. reg. n. 3/2005".

L'Ufficio AccREDITamenti della Regione Puglia, tuttavia, ha recentemente rilevato una serie di criticità derivanti dal mancato o tardivo invio dell'istanza recante autocertificazione di cui al predetto art. 12, comma 3 della

L.R. 4/2010 da parte di strutture specialistiche ambulatoriali afferenti, in particolare, all'ASL BT (dove la percentuale di criticità sfiora il 43% delle strutture provvisoriamente accreditate).

Alla presente si allega, per completezza, un prospetto riepilogativo delle criticità riscontrate, con espressa indicazione, per ciascuna struttura, della tipologia di criticità rilevata e della data di trasmissione della Scheda Valutativa di Sintesi ex D.G.R. 1398/2007 da parte del Dipartimento di Prevenzione incaricato.

Si fa presente al riguardo che, in numerosi casi, i Dipartimenti di Prevenzione – nell'ambito delle verifiche straordinarie di cui alla D.G.R. n. 1398/2007 e successive modificazioni – hanno proceduto alla verifica del possesso non solo dei requisiti ulteriori di carattere organizzativo di cui al Regolamento regionale n. 3/2005 e successive modificazioni (che dovevano essere posseduti alla data del 31/12/2007), ma anche dei requisiti ulteriori di carattere strutturale e tecnologico di cui al medesimo Regolamento (che dovevano essere posseduti alla data del 31/12/2009, poi prorogata al 31/12/2010).

Le strutture già verificate con riferimento alle tre tipologie di requisiti, pertanto, non hanno probabilmente ravvisato la necessità di "autocertificare" il possesso di requisiti già "certificati" dall'organo tecnico competente, ritenendo automatico il passaggio dal provvisorio accREDITAMENTO all'accREDITAMENTO istituzionale.

Per le motivazioni rappresentate, si ritiene opportuno aggiungere, dopo il comma 3 dell'art. 12 della Legge Regionale 25 febbraio 2010 n. 4, il comma 3-bis.

Per quanto attiene le modifiche all'articolo 39, appare opportuno rammentare che:

- il comma 3 stabilisce che: "È fatto obbligo alle aziende sanitarie, istituti ed enti pubblici, privati accreditati o soggetti convenzionati del SSR di conferire i dati e le informazioni necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionali di cui alla delibe-

razione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n.2005 (Piano per la sanità elettronica della Regione Puglia), secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione”;

- il comma 7 dell'art. 39 stabilisce che: “Con regolamento regionale sono individuati gli adempimenti a carico delle aziende sanitarie, istituti ed enti del SSR, previsti dalle norme vigenti, che sono assolti mediante il conferimento dei dati e delle informazioni ai sistemi informativi regionali nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo”.

Al riguardo va evidenziato, in primo luogo, che il comma 3 non individua esplicitamente la tipologia di atto regionale con il quale vengono stabilite le specifiche tecniche e le modalità per il conferimento dei dati e delle informazioni per il funzionamento dei sistemi informativi regionali.

Il successivo comma 7, tuttavia, stabilisce che gli adempimenti in materia di obblighi a carico delle aziende sanitarie, istituti ed enti del SSR vanno individuati con Regolamento regionale.

Si ritiene che il regolamento regionale non sia l'atto idoneo a disciplinare gli obblighi informativi sanitari regionali per le seguenti motivazioni:

1. il regolamento regionale, per sua stessa natura, non risulta strumento idoneo a stabilire regole e procedure strettamente connesse alle singole soluzioni informatiche adottate, suscettibili di continue modifiche ed integrazioni dovute tanto alla rapida innovazione delle tecnologie della informazione e comunicazione, quanto alla variazione dei soggetti affidatari della realizzazione, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici;

2. le deliberazioni della Giunta regionale di programmazione e di pianificazione, nonché di definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da attuare in ambito sanitario, adottate ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 7/1997, richiedono spesso adeguamenti dei

sistemi informativi e delle modalità di conferimento dei dati. Ciò comporta la necessità, allo stato attuale delle norme, di fare ricorso ad un Regolamento regionale (fonte di rango superiore) per dare esecuzione ad una Deliberazione di Giunta Regionale (fonte di rango inferiore), generando peraltro un notevole allungamento dei tempi.

3. in un'ottica di razionalità e celerità dell'azione amministrativa, si ritiene pertanto opportuno che gli adempimenti in materia di obblighi a carico delle aziende sanitarie, istituti ed enti del SSR individuati dal comma 7 dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010 vengano stabiliti con Deliberazione della Giunta regionale.

Si sottolinea inoltre che il comma 3 dell'art. 39 indica, tra i soggetti che sono tenuti al conferimento dei dati, le aziende sanitarie, gli istituti ed enti pubblici, i privati accreditati ed i soggetti convenzionati con il S.S.R., mentre il comma 7 cita esclusivamente le aziende sanitarie e gli istituti ed enti del S.S.R. Si ritiene opportuna, quindi, una riformulazione più dettagliata del comma 3 e del comma 7.

Infine, si ritiene opportuno eliminare dal comma 3 il riferimento alla D.G.R. n. 2005/2006 di approvazione del Piano della Sanità Elettronica che, per la natura propria del piano, è circoscritto temporalmente e soggetto a revisioni.

Per quanto sopra, si ritiene opportuno sostituire i commi 3 e 7 dell'art. 39 della Legge Regionale 25 febbraio 2010 n. 4.

Si rappresenta, infine, l'urgenza del presente disegno di legge, anche al fine - con specifico riferimento al comma 1 - di evitare l'avvio del procedimento di decadenza dall'accreditamento per tutte le strutture interessate dalle criticità di cui innanzi, che comporterebbe peraltro l'ingenerarsi di un notevole contenzioso.

PRESIDENTE. Si intende che dobbiamo considerare l'articolo del disegno di legge n.

16 come emendamento all'articolo del disegno di legge n. 46.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il consigliere Palese. Ne ha facoltà.

PALESE. Signor Presidente, ritengo che questi disegni di legge che riguardano la materia sanitaria non siano nient'altro che lo specchio della maniera disorganica con cui si procede nella gestione della sanità dal punto di vista della programmazione.

Questi provvedimenti nulla hanno a che vedere con pretesti come la necessità di adeguarci al Piano di rientro e altre situazioni. Queste norme riguardano la programmazione e l'organizzazione di una parte importante del sistema, relativa all'accreditamento.

Da più parti, dai settori della maggioranza, è stata messa in rilievo, nel corso di questa legislatura, la rottura che spesso si crea tra le direttive o le leggi emanate dalla Regione e le Direzioni generali delle ASL. Nella relazione viene messo a fuoco un problema importante che riguarda diritti soggettivi e, tra le altre cose, il rispetto delle leggi sull'accreditamento.

Secondo quanto si legge nella relazione, i soggetti hanno presentato l'istanza di conferma dell'accreditamento istituzionale nei termini all'ASL o alla Regione, ma alla fine è successo che sono scaduti i termini. Penso che non si possa governare la sanità peggio di così.

L'altro aspetto riguarda i vari processi di accreditamento all'interno del sistema, laddove è necessario porre un punto fermo. Nell'ultima seduta della Commissione sanità sono stati portati i regolamenti completi, relativamente alla legge regionale n. 2 del 2011, del Piano di rientro, in riferimento non solo alla situazione dei posti letto nelle strutture pubbliche, ma anche alle pre-intese che ci sono state per la parte privata.

Ora, noi non possiamo procedere in questo modo, altrimenti, al di là del fatto di avere una programmazione di fatto inefficace, si innesca

una serie enorme di contenziosi tra i soggetti privati accreditati e la Regione; tali contenziosi, ad onor del vero, finora hanno prodotto sempre danni o incertezze per quel che riguarda la parte regionale.

Per questo motivo, da parte nostra, indipendentemente dal merito di queste proposte, riteniamo di esprimere su tutti i provvedimenti e su tutti gli emendamenti un fermo voto contrario.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere De Leonardis. Ne ha facoltà.

DE LEONARDIS. Signor Presidente, io non sono un componente della Commissione sanità, ma ho imparato, da quando sono stato eletto consigliere regionale, a prestare attenzione a tutte le norme in materia sanitaria, poiché sappiamo tutti che gran parte delle risorse del bilancio regionale è destinata alla sanità e che oltre il 90 per cento del contenzioso che esiste in questa Regione deriva da problemi di varia natura legati alle strutture sanitarie.

Vorrei, quindi, approfittare della presenza dell'assessore per capire – anche io che non sono molto esperto di queste norme in materia sanitaria – le disposizioni presenti in questi articoli. Forse oggi blocchiamo retroattivamente una serie di possibilità di accreditamento oppure diamo la possibilità di procedere solo a quelle strutture che a una certa data erano accreditate o istituzionalmente accreditate?

Assessore, vorrei capire, in relazione a ogni singola struttura e a ogni singola data qui posta, come l'assessorato procederà a proposito di queste norme che riguardano gli accreditamenti dei privati, considerando anche il contenzioso che potrebbe sorgere da queste leggi che oggi ci accingiamo ad approvare. Lo facciamo per adeguarci alla legge nazionale, ma esse comunque si ripercuotono in maniera forte su una serie di attività che probabilmente alcune strutture hanno iniziato a svolgere e che

noi oggi con questa legge potremmo bloccare. Assessore, le chiedo se, dopo l'approvazione di questa legge, potrebbero nascere contenziosi da parte di chi ha già iniziato un percorso.

Vorrei sentire queste risposte dalla sua voce, considerando anche le aspettative del territorio. Immagino che ci siano tante strutture che potrebbero avviare la loro attività, creando peraltro occupazione, in quanto vi è una grande deospedalizzazione.

Vorrei avere, insomma, qualche chiarimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Attolini.

ATTOLINI, assessore alla sanità. Questa è una materia – ne abbiamo discusso anche in Commissione – effettivamente molto complessa, in quanto sul tema dell'accreditamento sono intervenute norme nazionali e poi norme regionali di recepimento delle stesse, ma nel frattempo le norme nazionali subivano, in alcuni casi, ulteriori modifiche.

Il tema al centro di questi due disegni di legge non è l'avvio o l'interruzione del processo. La questione non riguarda eventuali nuovi accreditamenti – se è questa la domanda – ma semplicemente la definizione dei termini entro i quali si conclude il processo di accreditamento di strutture che avevano già in precedenza l'accreditamento transitorio, poi sono passate a quello provvisorio e dovevano, entro determinate date – che sono cambiate nel corso del tempo –, accedere all'accreditamento istituzionale, purché ne avessero i requisiti.

In molti casi, anche per i ritardi con cui sono state fatte le verifiche che consentivano il passaggio dall'accreditamento provvisorio a quello definitivo, si è creato un ulteriore ritardo che questo provvedimento serve a sanare.

La norma, quindi, riguarda le strutture già provvisoriamente accreditate e che avevano già dichiarato di possedere i requisiti; in particolare, il primo disegno di legge riguarda le strutture RSA, strutture psichiatriche e via elencando.

Se questo *gap* temporale non dovesse essere sanato attraverso questa norma, allora sorgerebbero problemi, in quanto strutture che avevano avviato correttamente il loro percorso si troverebbero ora, oltre i limiti previsti dalle norme, a non aver concluso il processo di accreditamento istituzionale.

Per quanto riguarda il secondo disegno di legge (punto n. 7), il problema è analogo. Anche in quel caso, vi sono alcune strutture residuali, soprattutto nell'ambito della specialistica, che, pur possedendo i requisiti e avendo già fatto la domanda di passaggio da accreditamento transitorio a provvisorio, ritenevano che questo fosse sufficiente per accedere alla fase successiva. Noi abbiamo provveduto ad avvisarle, quindi produrranno la documentazione necessaria.

Pertanto, anche in questo caso, bisogna procrastinare i termini. Non è un segno di confusione; semmai, il problema sarebbe quello di creare un testo unico, a livello nazionale e regionale, che rimetta ordine in una materia estremamente disarticolata.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Collega Zullo, dopo le esplicitazioni e i chiarimenti dell'assessore, ritengo si possa procedere al voto.

ZULLO. Vuole parlare lei al posto mio?

PRESIDENTE. Semplicemente ho inteso fornire un'interpretazione. Non si dica che io non le consento di parlare.

Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, rispettandola in maniera egregia nella sua funzione...

PRESIDENTE. Per l'amor del cielo! Era soltanto un garbato invito.

ZULLO. ...avevo previsto che lei sapesse già quello che avrei voluto dire.

Grazie, Presidente. La sua concessione mi onora e mi inorgoglisce.

PRESIDENTE. Attendo con ansia la lieta novella.

ZULLO. Signor Presidente, intendo offrire un contributo ulteriore rispetto alle riflessioni dei colleghi che mi hanno preceduto.

Il processo di accreditamento mette sullo stesso piano le strutture pubbliche e le strutture private. Non ci sono piani differenti. Il servizio sanitario regionale, con l'avvento del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, pone queste strutture sullo stesso piano.

Noi sentiamo parlare ancora di accreditamento delle strutture private, ma non si spende una parola sull'accREDITamento delle strutture pubbliche, che devono avere gli stessi requisiti organizzativi, strutturali, strumentali, di sicurezza e così via.

Intervengo a ricordare questo per una ragione molto semplice. Noi abbiamo affrontato tre anni di sacrificio attraverso il Piano di rientro, che doveva essere visto non come una mannaia capitata tra capo e collo, ma come un'occasione per ribaltare e riformare il sistema, e dare dignità anche alle strutture pubbliche. Se, da una parte, vengono chiuse strutture o convertiti e ridotti i posti letto, era logico che si dovesse procedere a un rafforzamento delle funzioni assistenziali sul territorio attraverso la conversione delle strutture, quindi dare loro dignità attraverso il processo di accreditamento.

Lei, assessore, potrà dirmi che sono necessarie risorse e investimenti. C'è bisogno di tutto questo – ed io lo comprendo responsabilmente – ma una parola sull'accREDITamento delle strutture pubbliche deve essere spesa. Non è possibile che se mi ricovero in una struttura privata vi trovo tutti i requisiti dettati dalla norma, mentre in una struttura pubblica non li trovo.

Questo contraddice il vostro spirito ideolo-

gico. Voi siete ideologicamente per il pubblico, ma lo penalizzate non adeguandone i requisiti. L'attrattività delle strutture private, quindi, sarà più forte rispetto alle strutture pubbliche. Il servizio pubblico, che nelle parole intendete sempre esaltare, nei fatti viene ancora una volta penalizzato.

Assessore, mi adeguo all'orientamento manifestato dal Capogruppo, il quale sottolineava la disorganizzazione dei disegni di legge. Per quanto mi riguarda, pongo l'accento su una questione molto importante e fondamentale per la nostra regione: l'adeguamento dei requisiti delle strutture pubbliche, con il relativo processo di accreditamento, che non può essere più rimandato. Le scadenze erano uniformi, per il privato e per il pubblico.

Tuttavia, mentre giustamente tenete conto di queste scadenze per il privato, assoggettando ad esse investimenti che pure sono stati fatti, dall'altra parte penalizzate il pubblico, creando una disparità di forza e privilegiando l'attrattività del privato rispetto al pubblico.

Questo non vi fa onore tenendo conto dei principi ideologici che guidano la vostra azione politica.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato dei due disegni di legge.

Do lettura dell'articolo 1 del DDL n. 46:

art. 1

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4)

1. All'articolo 12 (Processo di accreditamento al servizio sanitario) della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La data ultima per la cessazione del provvisorio accreditamento fissata dal comma 1 dell'articolo 36 (Attuazione dell'articolo 1, comma 796, lettera s), della L. 296/2006

s.m.i.) della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), al 31 dicembre 2009 è modificata, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010) e dell'articolo 1, comma 35, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, al 31 dicembre 2010 per le strutture private ospedaliere e ambulatoriali ed al 31 dicembre 2012 per tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private nonché per gli stabilimenti termali.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), come modificato dalla L. 191/2009 e dalla L. n. 10/2011, le strutture private ospedaliere ed ambulatoriali che alla data del 31 dicembre 2010 abbiano superato positivamente la fase del provvisorio accreditamento di cui all'articolo 36 della L.R. n. 10/2007, a partire dal 1° gennaio 2011 accedono alla fase dell'accREDITAMENTO istituzionale purché in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al Reg. reg. n. 3/2005; tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private nonché gli stabilimenti termali che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano superato positivamente la fase del provvisorio accREDITAMENTO di cui all'articolo 36 della L.R. n. 10/2007, a partire dal 1° gennaio 2013 accedono alla fase dell'accREDITAMENTO istituzionale purché in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al Reg. reg. n. 3/2005.”;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le strutture di riabilitazione psichiatriche autorizzate alla realizzazione alla data del 31 dicembre 2009, rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del Reg. reg. n. 3/2006 e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della L.R. n. 26/2006, possono

accedere alla fase di accREDITAMENTO istituzionale, previa acquisizione delle autorizzazioni previste, entro il 31 dicembre 2012. L'istanza di accREDITAMENTO deve essere corredata di autocertificazione relativa al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti per le specifiche tipologie di attività”;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Le RSA autorizzate alla realizzazione alla data del 31 dicembre 2009, rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del Reg. reg. n. 3/2006 e in coerenza con quanto previsto dalla L.R. n. 26/2006, possono accedere alla fase di accREDITAMENTO istituzionale, previa acquisizione delle autorizzazioni previste, entro il 31 dicembre 2012. L'istanza di accREDITAMENTO deve essere corredata di autocertificazione relativa al possesso dei requisiti strutturali e tecnologici previsti per le specifiche tipologie di attività”.

Do lettura dell'articolo 1 del DDL n. 16:

art. 1

(Modifiche agli articoli 12 e 39 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 (Processo di accREDITAMENTO al servizio sanitario) della legge regionale 25 febbraio 2010 n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) è inserito il seguente

“3 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, le strutture provvisoriamente accreditate per le quali il Dipartimento di Prevenzione nell'ambito delle verifiche straordinarie di cui alla Delib. G.R. 1398/2007 e successive modificazioni, abbia già attestato alla data del 31 dicembre 2010 il possesso degli ulteriori requisiti strutturali e tecnologici di cui al Reg. reg. n. 3/2005 e successive modificazioni, s'intendono istituzionalmente accreditate a decorrere dal 1° gennaio 2011.”.

2. All'articolo 39 (Norme in materia di sistemi informativi e obblighi informativi) della l.r. 4/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma è sostituito dal seguente:

“3. È fatto obbligo alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliero universitarie, agli IRCCS pubblici e privati, agli enti ecclesiastici, alle strutture private accreditate con il SSR ed al personale convenzionato con il SSR di conferire i dati e le informazioni necessari per il funzionamento dei sistemi informativi regionali secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione.”;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sono individuati gli obblighi informativi e relative modalità tecniche di assolvimento a carico delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliero universitarie, degli IRCCS pubblici e privati, degli enti ecclesiastici, delle strutture private accreditate con il SSR e del personale convenzionato con il SSR.”.

Con riferimento alla necessità di un emendamento per modificare la data “31 dicembre 2012”, che è superata, l'assessore chiarisce che alle aziende è stata fatta richiesta di produrre la documentazione necessaria entro il 31 dicembre 2012, dunque non è necessaria alcuna modifica.

PALESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALESE. Vorrei richiamare l'attenzione sulla necessità di una rispondenza ufficiale circa la sua opportuna iniziativa rispetto alle date. Proprio sulle date, infatti, si giocano i contenziosi e le autorizzazioni. Sommessamente suggerisco che l'assessore alla sanità chiarisca in modo ufficiale il problema delle date, affinché rimanga agli atti nei resoconti del Consiglio regionale.

Non è un problema da poco. Non contesto quello che dice l'assessore Attolini, però chiedo che sia riportato nel verbale, nelle pro-

cedure istruttorie, perché su queste date e su questi cavilli si aprono i contenziosi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Attolini.

ATTOLINI, *assessore alla sanità*. Signor Presidente, la data è stabilita da una norma nazionale, che non possiamo modificare. Tuttavia, in previsione di questo – ricorderete che avevamo presentato il disegno di legge in Commissione e poi all'attenzione del Consiglio prima di quella scadenza – nella consapevolezza che ci potessero essere ritardi, comunque abbiamo chiesto a tutte le aziende di inviarci la domanda.

Quindi, la domanda è stata acquisita entro il 31 e a noi risulta che sono tutte in regola.

PRESIDENTE. Grazie del chiarimento.

Come vi avevo anticipato, dobbiamo considerare il primo comma dell'articolo 1 del DDL n. 16, che modifica l'articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4, come emendamento all'articolo 1 del disegno di legge n. 46.

Pongo ai voti il comma 1 dell'articolo 1 del DDL n. 16, che costituisce emendamento aggiuntivo all'articolo 1 del DDL n. 46.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 1 del DDL n. 46, così come emendato.

È approvato.

Pongo ai voti il comma 2 dell'articolo 1 del DDL n. 16, che diventa articolo 2 del DDL n. 46.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 46 “Modifiche all'art. 12 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 ‘Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali’” nel suo complesso, così come modificato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Brigante,
Capone, Caracciolo, Cervellera,
Decaro, De Gennaro, Disabato,
Forte,
Gentile, Gianfreda,
Introna,
Loizzo, Lonigo, Losappio,
Maniglio, Marino, Matarrelli, Mazza,
Mazzarano, Mennea, Minervini,
Ognissanti,
Pastore, Pelillo, Pellegrino, Pentassuglia,
Romano,
Vendola, Ventricelli.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Alfarano,
Bellomo,
Camporeale, Caroppo, Congedo,
Damone, De Biasi, De Leonardis, Di
Gioia,
Friolo,
Gatta, Greco,
Longo, Lospinuso,
Marti,
Negro,
Palese,
Sala, Surico,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	51
Consiglieri votanti	51
Hanno votato «sì»	31
Hanno votato «no»	20

Il disegno di legge è approvato.

È stata avanzata richiesta d'urgenza da parte dell'assessore Attolini.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.

È approvata.

Proposta di legge Caroppo A., Marmo N. "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27.11.2009, n. 28 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie)" (iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 17 del Regolamento interno del Consiglio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 8), reca: «Proposta di legge Caroppo A., Marmo N. "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27.11.2009, n. 28 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie)" (iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 17 del Regolamento interno del Consiglio)».

Invito il consigliere Caroppo a dare lettura della relazione.

CAROPPO. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la presente Proposta di Legge ha lo scopo di proseguire il percorso iniziato con la L.R. 27.11.2009 n. 28, che ha dettato nuove norme per la semplificazione nelle procedure amministrative in campo sanitario.

L'articolo 2-bis viene proposto per venire incontro alle tante segnalazioni, principalmente da parte dei Consulenti del lavoro, circa la problematica della gestione della vidimazione dei registri infortuni, che, a parere degli esperti del settore, non risulta più essere attuale. Circo- stanza confermata anche dall'approvazione di apposite norme da parte di alcune Regioni (Lombardia, Liguria).

Il DPR 24/07/55 n. 547, infatti, ha istituito il Registro degli Infortuni sul quale sono annotati cronologicamente tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che provocano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno.

Detto Registro doveva essere vidimato presso l'ASL, che si accollava l'onere di autenticare la formale conformità di tale registro e niente più.

L'approvazione della presente Proposta di Legge permetterà, pertanto, con l'abolizione dell'obbligo di vidimazione del Registro, il superamento di verifiche di tipo formale a favore di quelle sostanziali attraverso l'analisi documentale che entra nel merito delle tutele connesse alla puntuale registrazione degli eventi infortunistici.

Oggi tutte le informazioni riportate nel Registro sono già in possesso degli organi preposti alla vigilanza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro perché obbligatoriamente devono essere comunicate. Emerge, pertanto, un'evidente inutile duplicazione di adempimenti.

Sarà possibile, con l'approvazione della legge, la sostituzione del Registro cartaceo con il supporto informatico, sempre nel rispetto delle indicazioni Ministeriali.

L'articolo 2-ter prevede la soppressione della certificazione medica di non contagiosità richiesta agli alimentaristi in seguito all'assenza per malattia dopo cinque giorni.

Con l'introduzione del sopra detto articolo 2-ter si vuole fare propria una delle direttive della linea guida scaturita dall'accordo Stato-Regioni del 9 febbraio 2006 che ha approvato un documento di un Gruppo di lavoro misto Ministero della salute-Regioni finalizzato alla "formulazione di proposte utili alla modificazione dell'attuale quadro normativo di riferimento".

Le malattie infettive hanno – in linea di massima – la loro più alta contagiosità nel periodo di incubazione a ridosso della manifestazione dei primi sintomi acuti e la riammissione in servizio dopo almeno 6 giorni può considerarsi compatibile.

La presente P.d.l non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

Signor Presidente, quello in oggetto è un provvedimento molto atteso da parte non solo degli esperti contabili, ma anche e soprattutto

delle aziende e delle imprese del nostro mondo produttivo.

Spesso si trovano meccanismi particolari attraverso bandi o semplificazioni, ma questa è una norma a portata di mano che oggi possiamo introdurre e che toglierebbe agli esperti contabili, in questo caso ai consulenti del lavoro, un'inutile perdita di tempo e di personale da adoperare per questo medievale adempimento. Per le imprese si eliminerebbe la spesa di un importo che esse pagano agli esperti per sostenere tale adempimento.

Non essendovi motivi ostativi, chiedo al Consiglio regionale l'eliminazione della vidimazione sul Registro infortuni e l'eliminazione della certificazione di non contagiosità, che, da un punto di vista epidemiologico, non ha più ragion d'essere.

Si tratta di interventi che altre Regioni, come al solito un po' più avanti rispetto alla Regione Puglia, hanno già effettuato da un bel po' di anni a questa parte.

PALESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALESE. Signor Presidente, è fin troppo evidente che siamo a favore di questo provvedimento, perché questa rappresenta una delle semplificazioni più importanti.

Chiedo solo un ulteriore accertamento, in quanto risultano esistere una proposta di legge e un disegno di legge uguali. Se i testi coincidono per l'assessore Attolini, per noi non ci sono problemi. Approviamo tranquillamente e procediamo.

Ad ogni modo, tale verifica va svolta rispetto al merito legislativo in attuazione delle leggi nazionali (si sta consultando il dottor Longo presso l'assessorato alla sanità).

PRESIDENTE. Sospendiamo temporaneamente la discussione e l'approvazione di questo provvedimento per consentire all'assessore di completare il suo approfondimento.

DDL n. 17 del 07/09/2012 “Modifica ed integrazione all’art. 27 della legge regionale 28 maggio 2010, n. 8 rubricato ‘Sospensione e revoca dell’accreditamento’”

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 9), reca: «DDL n. 17 del 07/09/2012 “Modifica ed integrazione all’art. 27 della legge regionale 28 maggio 2010, n. 8 rubricato ‘Sospensione e revoca dell’accreditamento’”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per lettura)

MARINO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, l’art. 79, comma 1-*quinquies* del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 133 del 2008, ha introdotto il comma 2-*quater* dell’art. 8-*quinquies* del D. Lgs. 502/1992, che prevede espressamente la sospensione dell’accreditamento in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali, ribadendo peraltro l’insussistenza di un diritto alla remunerazione delle prestazioni in assenza di un accordo contrattuale, già prevista dall’art. 8-*quater*, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992.

Pertanto, atteso che l’art. 27, comma 4, della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 prevede, come conseguenza del “rifiuto di stipula di contratto”, l’applicazione dell’istituto della revoca dell’accreditamento, al fine di armonizzare la legislazione regionale con quella nazionale in una materia a legislazione concorrente come quella sanitaria, si rende necessaria una modifica ed integrazione del predetto art. 27, comma 4 della L.R. n. 8/2004, disponendo, nel caso di mancata stipula degli accordi contrattuali, l’applicazione della sospensione dell’accreditamento in luogo della revoca.

Questo disegno di legge risponde anche alla necessità di evitare che, nella fase di ridefinizione degli accordi con i soggetti accreditati, vengano adottati comportamenti opportuni-

stici da parte di soggetti che possono avere interesse a prolungare le trattative al solo scopo di mantenere le tariffe e le condizioni contrattuali in precedenza definite.

Questo elemento è particolarmente importante nella nostra Regione, nella quale è più sentita la necessità di contenere la spesa, i volumi delle prestazioni e le relative tariffe, stante la vigenza del Piano di Rientro 2010-2012, approvato con L.R. 2/2011.

Per le motivazioni addotte si rende necessaria l’approvazione del presente disegno di legge da parte di questa Assemblea.

PRESIDENTE. Mi comunicano che ci sono alcuni emendamenti che, per la verità, non ho ancora ricevuto. Gli emendamenti vanno presentati per permetterne la riproduzione e la distribuzione. Ciò comporterà un’ulteriore sospensione dei lavori.

LOSAPPIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Signor Presidente, dovrei intervenire sulla legge, ma se l’assessore non mi risponde non posso procedere.

PRESIDENTE. Collega Losappio, oggi c’è la febbre da elezioni. Non posso farci nulla. C’è molta distrazione e io non ho altri strumenti che armarmi di pazienza e invitarvi a fare altrettanto.

Dal momento che siamo in un’Aula consiliare e che sono presenti le future promesse di questa regione, dobbiamo fornire un esempio edificante.

Sospendiamo i lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 12.35, riprende alle ore 13.25)

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.

Nelle more dell’approfondimento che l’assessore Attolini sta conducendo con la struttu-

ra sugli emendamenti presentati, passiamo al punto integrativo dell'ordine del giorno.

DDL n. 1 del 07/02/2012 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 53), reca: «DDL n. 1 del 07/02/2012 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

BRIGANTE, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, il disegno di legge recante il Testo Unico per il riordino delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti (O.N.C.), si propone di riunificare, coordinare e aggiornare le norme regionali in tali materie, ricomponendo, in un quadro organico, interventi legislativi succedutisi nel tempo.

1. In materia di demanio armentizio, si è proceduto a revisionare ed innovare significativamente la normativa, riconoscendo alla Regione, in qualità di *dominus*, il precipuo ruolo di programmazione e pianificazione, in relazione al quale era carente la legislazione regionale precedente.

Per meglio comprendere la *ratio* delle modifiche, occorre procedere ad un breve *excursus* storico e normativo.

All'atto del trasferimento del demanio armentizio dallo Stato alle Regioni, avvenuto a seguito del D.P.R. 616/77, l'intera consistenza si presentava frammentata in virtù dei numerosissimi atti di vendita effettuati dall'allora Commissariato per la Reintegra dei Tratturi, organo liquidatore istituito esclusivamente per la dismissione dell'immenso patrimonio tratturale, e occupata da interventi edilizi su aree tratturali ubicate in centri urbani e suburbani.

La prima legge regionale (L.R. 67/80, mo-

dificata dalla L.R. 5/85), ricalcando in parte la normativa statale, prevedeva l'adozione di due elenchi in cui erano inseriti rispettivamente i tratturi da conservare in quanto necessari alle esigenze dell'industria armentizia o alle esigenze di uso pubblico e i tratturi di cui consentire la vendita, secondo precipue modalità e ordini di priorità.

Il momento significativo nel cambiamento di orientamento nella gestione dei suoli tratturali, può individuarsi nel 1983 con il riconoscimento ai Tratturi di Puglia, con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali del notevole interesse archeologico e storico e la conseguente sottoposizione a vincolo ai sensi della legge 1089/39.

Lo stesso decreto dava la facoltà ai Comuni nei cui centri urbani insistevano interventi edilizi su aree tratturali, di presentare un “Piano Quadro Tratturi” sottoposto all'approvazione della Soprintendenza.

L'imposizione del vincolo e la facoltatività del coinvolgimento dei Comuni vanificava di fatto il procedimento di dismissione dei suoli tratturali.

Con la legge regionale n. 29/2003 si riformarono completamente le procedure. La stessa legge, da una parte si prefiggeva di attuare forme di tutela e valorizzazione attraverso la costituzione del “Parco Regionale dei Tratturi”, dall'altra, attribuiva ai Comuni l'approvazione del Piano Comunale dei Tratturi, quale piano urbano esecutivo anche in variante allo strumento urbanistico generale vigente.

Tuttavia, a distanza di otto anni, solo la metà dei Comuni pugliesi interessati da tratturi, tratturelli, bracci e riposi, ha approvato il Piano comunale o ne ha avviato le procedure.

Pertanto, in tale contesto operativo e con l'esigenza di dare una risposta concreta alle legittime aspettative di valorizzazione e fruizione del bene pubblico, ma anche per regolare le occupazioni di aree tratturali con fabbricati di remota realizzazione, si è avvertita la necessità di intervenire con la redazione di nuove norme.

Il presente disegno di Testo Unico, infatti, ridisegna in modo puntuale il sistema delle competenze amministrative e degli strumenti di pianificazione per il loro esercizio, attribuendo:

1. alla Regione, l'approvazione del Quadro di assetto e del Documento di valorizzazione. Il primo strumento è finalizzato alla duplice funzione di ricognizione fisico-giuridica del bene e di definizione delle destinazioni dei suoli tratturali nell'ambito di fattispecie d'uso prefissate, individuando in particolare quei suoli che hanno ancora una valenza storico-archeologica e, dunque, da conservare, tutelare e valorizzare, e quelli che hanno perso irreversibilmente la predetta natura, relativamente ai quali non sussistono più le condizioni oggettive di mantenimento del vincolo culturale. Il secondo strumento, invece, compatibilmente con il Piano Paesistico regionale, è volto alla costruzione degli obiettivi generali, nonché al coordinamento e agli indirizzi per la formazione dei Piani locali di valorizzazione.

2. ai Comuni, l'approvazione dei Piani locali di valorizzazione, la vigilanza e il controllo sulla integrità e conservazione dei tratturi regionali, nonché l'accertamento delle violazioni e l'incameramento delle sanzioni pecuniarie, inasprite soprattutto per la necessità di contrastare un fenomeno sempre più crescente delle discariche abusive sulle aree tratturali.

In particolare il Quadro di assetto regionale dovrà individuare e perimetrare:

a) i tratturi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico-ricreativo;

b) le aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico;

c) le aree tratturali che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.

Conseguentemente, mentre i suoli classificati alla lettera a) andranno a costituire in termini territoriali il "Parco dei tratturi di Pu-

glia", quelli di cui alle lettere b) e c) saranno rispettivamente alienati in modo gratuito agli enti territoriali per la realizzazione di opere pubbliche o degli standard urbanistici nei centri urbani, e a titolo oneroso agli attuali possessori.

Le risorse economiche introitate dalla attività di vendita avranno il seguente vincolo di destinazione: il 60% da reimpiegare per la valorizzazione dei tratturi stessi, il 25% da assegnare alla Regione per finalità generali e il 15% da devolvere ai Comuni per l'esecuzione di iniziative e opere di compensazione ambientale.

L'iter di approvazione del Quadro di assetto prevede una prima fase di presa d'atto del progetto predisposto dalle strutture regionali competenti con l'ampio coinvolgimento degli enti locali interessati, e di pubblicazione, per la presentazione delle osservazioni e delle proposte integrative; una seconda fase di pronuncia alle predette osservazioni e proposte integrative, e di adozione; una terza fase di acquisizione dei pareri, in particolare di quelli delle sovrintendenze archeologiche e paesaggistiche a carattere vincolante, che si conclude con l'approvazione del Quadro di assetto da parte della Giunta regionale.

Rispetto alle modalità di vendita, vi è da sottolineare che il T.U. introduce i criteri generali di valutazione del prezzo rispettivamente per i suoli agricoli, in base al valore agricolo medio a uso pascolo stabilito dalla Commissione provinciale di esproprio, e per i suoli edificatori o già edificati, in base al valore di mercato del suolo libero da costruzioni, entrambi riferiti al momento della presentazione dell'istanza di acquisto.

Per la stima è prevista la costituzione di un'apposita Commissione regionale di valutazione, nominata dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio e composta prevalentemente da esperti in materia di estimo immobiliare.

Sono previste, altresì, forme di agevolazioni in favore degli attuali possessori per incen-

tivare la vendita, e in particolare una riduzione di un terzo del prezzo per i suoli agricoli, una riduzione del novanta per cento per i suoli occupati da costruzioni utilizzate prevalentemente come abitazioni, cosiddetta fascia sociale, una riduzione del cinquanta per cento per i suoli occupati in modo diverso da quello precedente. In tal modo si consente la definizione di procedimenti complessi tutelando nel contempo categorie socialmente deboli che vedrebbero realizzate le proprie aspettative di acquisto.

A tale riguardo, concorre la possibilità di corrispondere il prezzo, oltre che in un'unica soluzione, anche in forma dilazionata fino a un massimo di quattro rate, con un'anticipazione non inferiore al 30% del prezzo stabilito. Per tale ultima forma di pagamento è prevista la corresponsione degli interessi al tasso legale e l'obbligo di iscrizione dell'ipoteca nei modi di legge.

Le aree libere da possessi e quelle per le quali è intervenuta la rinuncia saranno alienate con procedure ad evidenza pubblica con offerte al rialzo sul prezzo base determinato dalla Commissione regionale di valutazione.

L'innovazione maggiormente significativa apportata dal Testo unico è l'introduzione del Piano locale di valorizzazione dei tratturi costituenti il Parco regionale, cui è destinata una quota considerevole dei proventi derivanti dalle alienazioni (il 60% del gettito dalle vendite) ai fini della sua attuazione. Lo scopo principale del Piano è di programmare le risorse e gli interventi di recupero e di valorizzazione del ragguardevole patrimonio demaniale, nonché di individuare le forme più opportune di gestione delle aree e dei manufatti esistenti, con l'obiettivo di assicurare la promozione di attività economiche, turistiche, sportive e ricreative.

L'articolato prevede che il Piano di valorizzazione sia assimilato a un Piano urbanistico esecutivo, approvabile in variante allo strumento urbanistico generale.

L'iter di approvazione si sviluppa in una

prima fase di acquisizione dei pareri attraverso la convocazione di apposite conferenze dei servizi, fra cui i pareri delle Soprintendenze archeologica e paesaggistica che hanno carattere vincolante; una seconda fase di adozione del Piano da parte della Giunta comunale; una terza fase di pubblicazione ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e delle proposte integrative; una quarta fase conclusiva di approvazione del Piano da parte del Consiglio comunale.

I Piani di valorizzazione troveranno attuazione attraverso i programmi annuali o pluriennali finanziati con risorse introitate dalle attività di vendita ed eventuali aggiuntive della Regione e dei Comuni. Per la massima diffusione, conoscenza pubblica e accesso ai dati e alle informazioni sui tratturi regionali verrà costituita una specifica banca dati integrata con il Sistema Informativo Territoriale regionale.

In materia di beni dell'Opera nazionale per i combattenti, si è proceduto unicamente alla unificazione dei vigenti testi normativi, introducendo soltanto minime variazioni, riguardanti, in particolare, la disciplina dell'alienazione e modalità di versamento del prezzo in caso di richiesta di rateizzazione. Il Testo unico proposto è stato redatto in conformità alle prescrizioni della recentissima legge regionale 2 novembre 2011, n. 29, recante "Semplificazione e qualità della formazione" che, all'articolo 3, disciplina i Testi unici e i codici, dettandone modalità e contenuti.

Signor Presidente, vorrei risparmiare la lettura e il commento di tutto l'articolato.

Lo diamo per letto, ma non posso esimermi dal rivolgere un ringraziamento alla struttura, che ha lavorato con tanta passione, oltre che competenza, insieme alla II Commissione.

In meno di quattro sedute abbiamo ottenuto un risultato grazie alla collaborazione di tutti i commissari, in particolare - lasciatemeli citare - dei commissari Di Gioia, Arcangelo Sannicandro e Francesco Laddomada, i quali, oltre a competenza, hanno messo anche passione nella discussione.

Naturalmente, credo sia importante per la nostra Regione essere arrivati alla conclusione di questa legge, soprattutto per l'obiettivo che la Regione si pone, ossia quello di essere sempre più attrattiva sotto l'aspetto turistico e di rivivere questi tratturi, che hanno segnato millenni di storia.

Oltre all'introito che sarà realizzato da parte della Regione avremo la possibilità di ridare ai tanti turisti che vengono a visitare la nostra Puglia, nonché ai pugliesi stessi, la possibilità di rivivere quei percorsi non più con le pecore e con i cavalli, ma con le bici. Credo che questo sia uno degli scopi principali. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega Brigante e mi associo anch'io ai ringraziamenti per l'ottimo lavoro svolto dalla struttura.

Colleghi, ho bisogno di richiamare il percorso sul quale ci siamo incamminati. Abbiamo appena letto la relazione per quanto riguarda il provvedimento sui tratturi, ma nel frattempo l'assessore Attolini e i colleghi consiglieri hanno verificato la procedura riguardante la legge la cui discussione era stata accantonata e gli emendamenti che erano stati presentati sono stati ritirati.

Possiamo ritornare, quindi, a un percorso condiviso e concludere la discussione del provvedimento.

Ripresa esame: «DDL n. 17 del 07/09/2012 “Modifica ed integrazione all'art. 27 della legge regionale 28 maggio 2010, n. 8 rubricato ‘Sospensione e revoca dell'accredita-mento’»»

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del punto n. 9) precedentemente accantonato.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

(Modifica e integrazione dell'art. 27

della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8)

1. All'articolo 27 (Sospensione e revoca dell'accredita-mento) della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accredita-mento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. L'accredita-mento può, altresì, essere revocato a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo nonché del mancato rispetto degli accordi eventualmente sottoscritti con le organizzazioni rappresentative a livello regionale.”;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente

“4-*bis*. In caso di mancata stipula degli accordi di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo, l'accredita-mento è sospeso fino alla stipula dei predetti accordi.”.

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a firma del consigliere Zullo, del quale do lettura: «Al comma 4-*bis*, dopo le parole “accordo” aggiungere il seguente periodo “salvo che il soggetto accreditato non accetti di sottoscrivere un accordo contrattuale a budget zero per la Regione Puglia”».

Ha chiesto di parlare il consigliere Zullo. Ne ha facoltà.

ZULLO. Presidente, non voglio illustrare nulla. Se lei mi deve dare la parola così...

PRESIDENTE. Collega Zullo, me l'ha chiesta tre volte!

ZULLO. Scusi, Presidente, ma ci si può comportare in questo modo? Se io presento un emendamento, lo presento all'Aula.

PRESIDENTE. Lo illustri.

ZULLO. Chiaramente il parere dell'assessore può essere orientativo per il voto dell'Aula, ma io vorrei che tutti i colleghi possano comprendere...

PRESIDENTE. Ci aiuti a comprendere. Lo illustri.

ZULLO. Assessore, è prevista nel disegno di legge una norma secondo la quale a chi non accetta di sottoscrivere l'accordo contrattuale, perché magari non accetta gli accordi intervenuti con le organizzazioni rappresentative a livello regionale, viene sospeso l'accreditamento.

È come se si formasse una sorta di cappio al collo del soggetto accreditato per cui o accetta quanto la Regione ha concordato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, oppure gli viene sospeso l'accreditamento.

La sospensione dell'accreditamento fa sì che tale soggetto non lavori per il Servizio sanitario regionale della Regione Puglia, né per le altre Regioni. Si può prevedere che il soggetto accreditato, ove quanto sia stato concordato a livello regionale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative non si ritenesse appropriato, firmi un *budget* pari a zero? Si può prevedere, cioè, che dichiararsi di non svolgere prestazioni per la Regione Puglia, ma comunque continui a lavorare per le altre Regioni? Se un soggetto della Basilicata ci offre mobilità attiva regionale, perché non lo deve fare? Se un soggetto del Molise vuole andare a Foggia a usufruire comunque di prestazioni, perché non lo deve fare?

L'emendamento va in questo senso: si sospende l'accreditamento per le prestazioni della Regione Puglia, ma il soggetto accreditato, accettando un accordo contrattuale a *budget* zero per la Regione Puglia, continua a esercitare la sua attività in regime di accreditamento per assistiti di altre Regioni. Questo elemento rende più forte il Servizio sanitario regionale, perché crea mobilità infraregionale.

LOSAPPIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Signor Presidente, il collega Zullo solleva col suo emendamento una possibile norma a favore dei privati accreditati che si trovano nella fattispecie descritta.

Voglio ricordare che quanto noi ci accingiamo a compiere per rispondere a una disciplina di carattere nazionale, in ossequio dunque a una disposizione di norma nazionale, è già un importante passo a sostegno e a favore degli accreditati.

La legge regionale che noi stiamo modificando, datata 2004 – sotto la Giunta Fitto, con assessore al bilancio e alla sanità il collega Palese –, per queste fattispecie di inadempienza non prevedeva, infatti, la sospensione, ma la revoca dell'accreditamento.

È subentrata successivamente una normativa nazionale che, invece, per la stessa fattispecie prevede la sospensione. Noi oggi stiamo già offrendo un bel regalo alle imprese accreditate. Gliel'offriamo perché dobbiamo stare nella norma nazionale, ma non è ammissibile il sistema "paghi uno e prendi due", per cui oltre a questo regalo ne facciamo anche un altro a sostegno, suppletivo.

Peraltro, credo che l'amico Palese dovrebbe avere difficoltà ad acconsentire a contraddire le norme da lui stesse emanate nel 2004 e lo stesso dovrebbe valere per tutto lo schieramento del Partito della Libertà, o come si chiama.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Attolini.

ATTOLINI, *assessore alla sanità*. In realtà, più che esprimere un parere contrario voglio precisare che l'emendamento è inutile: le leggi nazionali prevedono già – e noi le abbiamo ulteriormente recepite – che, qualora ci sia una sospensione, essa riguardi l'accreditamento e non l'autorizzazione all'esercizio.

Pertanto, l'autorizzazione all'esercizio, a prescindere dal *budget* zero o meno, viene

comunque garantita. L'emendamento, dunque, è inutile, poiché l'erogatore con l'accreditamento sospeso può continuare a far valere il diritto all'autorizzazione all'esercizio.

PRESIDENTE. Consigliere Zullo, annuncia il ritiro dell'emendamento?

ZULLO. No. Ringrazio il consigliere Losappio per aver ricordato ciò che è successo nel passato. Tuttavia, il passato è emendabile, non può essere nostalgia. Poiché siamo nostalgici di un passato, ci ancoriamo al passato e il nostro pensiero del 2004 non può cambiare? Se fosse così, che cosa staremmo a fare qui, se non ad adeguare il processo legislativo alle esigenze future?

Ringrazio, dunque, il consigliere Losappio. Ancora una volta si è messa in evidenza la differenza tra come siamo e come vogliamo essere all'interno di un'Assemblea legislativa, ovvero il conservatorismo da una parte e un atteggiamento che vuole guardare alle esigenze reali che emergono nel tempo dall'altra.

Inoltre, voglio rispondere all'assessore che non c'è dubbio che noi distinguiamo l'autorizzazione dall'accreditamento. Per l'autorizzazione, se viene un soggetto dell'extraregione, deve comunque pagare in proprio. È così: il soggetto è autorizzato ed esercitare con onere di spesa in proprio. In sostanza, non paga il Servizio sanitario regionale della Regione interessata.

Se, invece, il soggetto ha comunque un accordo con l'Azienda sanitaria e, quindi, ha in piedi l'accreditamento, può effettuare prestazioni per i cittadini con onere a carico del Servizio sanitario regionale della Regione di provenienza, determinando così una mobilità attiva per la Regione Puglia.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento.
Non è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del DDL n. 17 del 07/09/2012 "Mo-

difica ed integrazione all'art. 27 della legge regionale 28 maggio 2010, n. 8 rubricato "Sospensione e revoca dell'accreditamento" nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Brigante,
Canonico, Caracciolo, Cervellera,
Decaro, De Gennaro,
Epifani,
Forte,
Gentile,
Introna,
Laddomada, Lonigro, Losappio,
Maniglio, Marino, Matarrelli, Mazzarano,
Mennea,
Nuzziello,
Ognissanti,
Pastore, Pelillo, Pellegrino, Pentassuglia,
Romano,
Ventricelli.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Bellomo, Boccardi,
Camporeale, Capone, Caroppo, Chiarelli,
Congedo, Curto,
Damone, De Biasi, De Leonardis, Di Gioia,
Friolo,
Gatta,
Lanzilotta, Longo, Lospinuso,
Marti,
Negro,
Palese,
Sala,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	48
Consiglieri votanti	48

Hanno votato «sì» 26
Hanno votato «no» 22

Il disegno di legge è approvato.

È stata avanzata richiesta d'urgenza da parte dell'assessore Attolini.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.
È approvata.

Ripresa esame: “Proposta di legge Caroppo A., Marmo N. ‘Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27.11.2009, n. 28 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie)””

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del punto n. 8), precedentemente accantonato.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

Dopo l'articolo 2 (Certificazioni sopresse) della Legge Regionale 27.11.2009 n. 28 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie)” sono aggiunti gli articoli:

2-bis

(Soppressione obbligo vidimazione registro degli infortuni)

1. Il registro degli infortuni previsto del decreto legislativo n. 626 del 1994, da tenere secondo il modello e le modalità previste dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958 (Istituzione del registro degli infortuni), non è soggetto a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

2. Ai fini della tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni di cui

all'articolo 404 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo degli infortuni con le registrazioni effettuate su supporto informatico che contengano tutti i dati dell'infortunio previsti nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza.

2-ter

(Soppressione certificato medico di non contagiosità)

1. È soppresso l'obbligo della certificazione medica di non contagiosità richiesto agli alimentaristi dopo l'assenza per malattia dopo i cinque giorni.

Lo pongo ai voti.
È approvato.

Poiché l'articolo 1 sostituisce l'articolo 2-bis, dobbiamo ora votare l'articolo 2-ter, che diventa l'articolo 2 della legge.

Lo pongo ai voti.
È approvato.

Ha facoltà di parlare l'assessore Attolini.

ATTOLINI, *assessore alla sanità*. Signor Presidente, devo svolgere una precisazione doverosa. L'articolo 1, o perlomeno il comma 1 di tale articolo, anticiperebbe una norma attualmente in discussione a livello ministeriale. Il collega che si occupa della questione della prevenzione fa parte del tavolo tecnico nazionale e mi ha riferito che tale norma sarà approvata a livello nazionale. Non ha senso, pertanto, anticipare una norma.

Per quanto riguarda l'articolo 2, invece, non ci sono problemi, in quanto era già stato previsto.

PRESIDENTE. Assessore, io ho rudimenti di base di legislazione. Approviamo questa

legge. Poco importa se stiamo anticipando una materia che sarà oggetto di una legge o di un decreto di Governo. È evidente che, se questo decreto venisse approvato, si verificherebbe poi la compatibilità o meno. Se la nostra legge coincidesse, si tratterebbe di un'anticipazione. Come sempre, la Puglia agirebbe da battistrada. Se la nostra legge fosse, invece, in contrasto, a quel punto dovremmo ritornarvi sopra e verificare.

Posso anche anticipare che siamo andati avanti, così come il collega Marmo legittimamente reclama, soprattutto grazie all'impegno dei colleghi Marmo e Caroppo. Di questo, però, non tenete conto.

Avendo approvato entrambi gli articoli, dobbiamo completare la votazione. L'unico consiglio che offro all'assessore è di non richiedere l'urgenza e di attendere che il Governo nazionale approvi la legge, salvo che lo stesso Governo nazionale non la impugni per i motivi ai quali lei ha fatto riferimento. Mi pare un giusto e corretto atteggiamento, nel rispetto del lavoro svolto dall'Aula.

Indico la votazione, mediante procedimento elettronico della proposta di legge Caroppo A., Marmo N. "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27.11.2009, n. 28 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie)" nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Bellomo, Boccardi, Brigante,
Camporeale, Canonico, Capone, Caracciolo,
Caroppo, Cervellera, Chiarelli, Congedo,
Damone, De Biasi, De Gennaro, De Leonardis,
Epifani,
Gatta,

Introna,
Laddomada, Lanzilotta, Longo, Lonigro,
Losappio, Lospinuso,
Maniglio, Marmo, Marti, Matarrelli, Mazza,
Negro, Nuzziello,
Ognissanti,
Palese, Pastore, Pelillo, Pellegrino, Pentasuglia,
Sala,
Ventricelli,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	40
Consiglieri votanti	40
Hanno votato «sì»	40

La proposta di legge è approvata.

**Ripresa esame: «DDL n. 1 del 07/02/2012
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti"»**

PRESIDENTE. Riprendiamo il punto n. 53) precedentemente accantonato.

LOSAPPIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Signor Presidente, nel nostro tradizionale metodo di lavoro, che non è proprio un esempio di ordine, non per responsabilità di qualcuno, mi pare di capire che questa legge sia oggetto di un robusto numero di emendamenti. In pratica, è come se fosse tornata in Commissione.

Di questi emendamenti soltanto la parte più piccola, e mi pare anche la più tecnica, è del Governo. Gli altri vertono su nodi importanti, compresa la ripartizione degli introiti, e sono di provenienza dei colleghi.

Ritengo necessario un approfondimento perché, come ha già spiegato il Presidente Brigante, abbiamo partecipato a quattro sedute di Commissione particolarmente impegnative. Alcune di queste sedute, grazie anche alle virtù oratorie di alcuni colleghi e di alcuni miei amici, sono durate numerose ore. Io temo ciò che potrà accadere adesso che torniamo su questi emendamenti.

Proporrei, quindi, di chiudere la seduta di oggi e di rinviare il punto alla prossima seduta del Consiglio per fare in modo che il Governo verifichi, con i presentatori degli emendamenti, la conformità di questi a quanto abbiamo deciso in Commissione. Non è neanche giusto che, dopo tante ore di discussione, in Commissione si trovi un equilibrio e poi si torni in Aula e si rimetta tutto nuovamente in discussione.

Assegnerei quest'opera di dosaggio e mediazione all'assessore, di cui possiamo usufruire ancora per un po' di tempo. Chiedo, pertanto, il rinvio del punto all'ordine del giorno.

PALESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALESE. Signor Presidente, non intendo ripetere le considerazioni svolte dal collega Losappio. Ho seguito la discussione in Commissione e ho visto che tra gli emendamenti vengono sostanzialmente riproposte le stesse motivazioni che sono state oggetto di discussione per un tempo più corposo all'interno della Commissione. Ci sono emendamenti dietro i quali è fin troppo evidente la presenza di interessi. È inutile che giriamo intorno al problema.

Torno ora al problema principale, cioè alla vergogna di questo Consiglio regionale, che è stato trasformato in un vero e proprio mercato. I colleghi che presentano questi emendamenti si rendono conto di che cosa c'è scritto oppure no? Abbiamo snocciolato in lungo e in

largo in sede di Commissione questi emendamenti, questi problemi e ciò che c'è dietro.

Anche rispetto alla situazione della sanità vengono presentati emendamenti. Speriamo che fino alle elezioni non venga presentato più nulla, altrimenti sarò costretto a chiedere che, durante il Consiglio regionale, venga la polizia giudiziaria a vedere che cosa accade nell'auletta.

Non è possibile che un'Assemblea legislativa sia alla mercé di chi passa, in maniera lecita e illecita. Se sono arrivato al punto di svolgere queste dichiarazioni, significa che abbiamo oltrepassato ogni limite. Un conto, infatti, è l'urgenza di un Sindaco, un altro è l'urgenza di un funzionario della Regione, un altro ancora è ricevere tutto e tutti, senza freni, mentre vengono a chiedere di tutto.

Cerchiamo di mettere un punto fermo a questa situazione. Abbiamo la necessità di chiudere questa seduta alle 15.00 perché nella vita esistono obblighi molto più importanti della politica e degli impegni istituzionali. Il Presidente del Consiglio sa bene a che cosa mi riferisco e condivido quanto ha affermato.

Su questo argomento, considerati tutti gli emendamenti presentati, che vengono illustrati uno per uno, io pretendo che ogni consigliere regionale legittimamente rappresentato spieghi per bene che cosa c'è dentro e perché avanza le relative proposte.

Noi abbiamo tenuto sei sedute, dalle 10.00 alle 16.00, nelle Commissioni per poter raggiungere una situazione di equilibrio, che poi non è un equilibrio di scelte discrezionali, ma una valutazione di natura tecnica cui siamo pervenuti con gli interventi di tecnici anche diversi da quelli dell'Amministrazione regionale, tra cui quelli del Demanio e via elencando.

Cerchiamo di mettere subito un punto fermo su questo tema. Si possono presentare anche altri duecento emendamenti, purché siano istruiti per bene. Mi associo, quindi, totalmente alla richiesta necessaria di rinvio di questo punto perché voglio capire qualcosa anch'io,

che ho seguito questi lavori, sugli emendamenti presentati, che sono stati già ufficializzati questa mattina e, peraltro, più volte presentati nelle Commissioni.

Quanto al punto n. 5) – mi riferisco a un altro argomento – non voglio venire meno all'idea di tenere una seduta il prossimo 29 gennaio. È determinazione del mio Gruppo che il punto n. 5) debba essere affrontato in quella data, indipendentemente da questo argomento, non mi importa se prima o dopo.

Esprimo l'impegno, da parte del mio Gruppo, che quell'argomento sarà chiuso in quella data.

PRESIDENTE. Collega Palese, con riferimento alle sue parole, giustamente indignate, le dico che, se lei è venuta a conoscenza o ha assistito a comportamenti censurabili o illeciti che sono stati tenuti in quest'Aula o in sale adiacenti, è fermamente invitato e ammonito dal Presidente del Consiglio – ma penso anche da tutta l'Assemblea – a informarne i competenti organi della magistratura. Lo faccia, perché questo è nostro dovere.

PALESE. Se lei, Presidente, mi tira per i capelli...

PRESIDENTE. Non la tiro per capelli, consigliere Palese, lei ha detto...

PALESE. Per la prossima seduta chiederò che la Polizia giudiziaria sia presente per evitare anche solo un'ipotesi di voto di scambio. Tirato per i capelli, glielo formalizzo.

PRESIDENTE. Collega Palese, non sto tirando per i capelli nessuno. Io ho ascoltato, come tutti i colleghi, il pubblico e la stampa, le sue affermazioni. La invito, perché è giusto che sia così, a compiere gli atti conseguenti.

LADDOMADA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LADDOMADA. Signor Presidente, gentilissimi assessori e colleghi consiglieri, anch'io aderisco all'invito rivolto dai colleghi Losappio e Palese. Se si rinvia l'argomento, svolgerò il mio intervento la prossima volta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire l'assessore Pelillo.

PELILLO, *assessore al bilancio e alla programmazione*. Signor Presidente, se non perdiamo la calma, tenuto presente che ho già istruito insieme ai colleghi alcuni emendamenti, possiamo provare a procedere speditamente.

Nello specifico, gli emendamenti sono i seguenti. L'emendamento – con il relativo subemendamento – all'articolo 7, a firma dell'assessore Barbanente, è una precisazione. Anche l'emendamento a firma mia all'articolo 8 è una semplice precisazione e lo stesso dicasi per i due emendamenti all'articolo 10, sempre a mia firma.

L'emendamento aggiuntivo all'articolo 10, a firma dei consiglieri Ognissanti, Laddomada, Caracciolo e De Gennaro, secondo me, può essere rimesso alla valutazione dell'Aula.

Quanto all'emendamento all'articolo 10, comma 4, a firma del consigliere Ognissanti, chiederei di ritirarlo.

L'emendamento all'articolo 10 a firma dei consiglieri Mazza, Pellegrino, Disabato e Sala ritengo possa essere ritirato, in quanto gli edifici di edilizia pubblica sono già contemplati nell'articolo 6 della nostra legge.

C'è, infine, un emendamento all'articolo 12 a firma del consigliere Ognissanti, che chiedo di ritirare. Se i colleghi sono d'accordo sulla mia proposta, possiamo procedere speditamente. Se, invece, non c'è accordo è indispensabile rinviare.

PRESIDENTE. Chiedo ai consiglieri che hanno presentato gli emendamenti se, dopo le precisazioni e le sollecitazioni dell'assessore Pelillo, intendono ritirarli.

PALESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALESE. Signor Presidente, io ho solo alcuni degli emendamenti richiamati dall'assessore Pelillo.

PRESIDENTE. Sono undici, tra emendamenti e subemendamenti.

PALESE. Alcuni, però, non sono disponibili.

PRESIDENTE. Consigliere Ognissanti, le chiedo se intende accogliere le sollecitazioni dell'assessore Pelillo.

OGNISSANTI. Non ho problemi ad accogliere le sollecitazioni dell'assessore Pelillo, come gli avevo riferito prima. Tuttavia, quando entreremo nel merito, voglio spiegare le ragioni per cui sono stati presentati anche quegli emendamenti.

La formulazione della legge, a mio giudizio – ma posso averla letta male io – non è chiara, ragion per cui ho voluto precisarlo in quella maniera.

PRESIDENTE. La sua finalità, quindi, era quella di rendere chiara la legge.

Ritira gli emendamenti?

OGNISSANTI. Ritiro i due emendamenti da ritirare.

LADDOMADA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LADDOMADA. Signor Presidente, io avevo presentato un emendamento in quanto ritenevo che non fosse ben precisato nel testo che cosa accade quando sui suoli irrimediabilmente occupati sorgono edifici di edilizia pubblica e convenzionata.

Relativamente agli edifici di edilizia pubblica l'assessore ha gentilmente richiamato la mia attenzione per sottolineare che nel testo di legge vi è un passaggio in cui, tutto sommato, sono richiamati. Rimarrebbe l'edilizia convenzionata, sulla quale siamo rimasti d'accordo che sarebbe necessario un parere prezioso dell'assessore Barbanente.

Se ci sono problemi, ovviamente ritiro l'emendamento. Se, invece, mantenere parzialmente l'emendamento nel merito degli edifici di edilizia convenzionata può impreziosire il testo oggi al nostro esame, lo mantengo limitatamente a quella parte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Barbanente.

BARBANENTE, *assessore alla qualità del territorio*. Signor Presidente, ho molto a cuore l'edilizia residenziale pubblica, ivi compresa l'edilizia convenzionata.

Tuttavia, non ritengo che l'emendamento possa essere accolto, in quanto contrasta con la *ratio* della lettera b) in particolare. Ne chiedo, pertanto, il ritiro.

PRESIDENTE. Il consigliere Laddomada ritira l'emendamento.

PALESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALESE. Signor Presidente, vorrei sapere quali emendamenti sono rimasti in piedi.

PRESIDENTE. Adesso lo accertiamo.

La segretaria le farà prendere visione degli emendamenti sopravvissuti.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1
(Finalità)

1. Il presente testo unico disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio armentizio e dei beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti (O.N.C.)

Lo pongo ai voti.
È approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

- a) tratturo regionale: bene del demanio armentizio;
- b) area tratturale: suolo appartenente ai tratturi regionali;
- c) valorizzazione: attività diretta ad assicurare le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio, nonché di utilizzazione economica;
- d) reintegra: attività ricognitiva finalizzata alla identificazione e rilevazione dei tratturi regionali;
- e) attuali possessori:
 - 1) titolari di concessioni vigenti;
 - 2) soggetti che hanno acquistato il soprasuolo.

Lo pongo ai voti.
È approvato.

art. 3
(Costituzione del demanio armentizio)

1. I tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1, articolo 66 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia (demanio armentizio) in quanto "monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimo-

nianza archeologica di insediamenti di varia epoca".

2. Le funzioni amministrative relative al demanio armentizio sono attribuite ai Comuni e alla Regione.

Lo pongo ai voti.
È approvato.

art. 4
(Funzioni amministrative della Regione)

1. La Regione approva il Quadro di assetto di cui al successivo articolo 6 e il Documento di valorizzazione di cui al successivo articolo 14, ed esercita le funzioni di reintegra, tutela dominicale e amministrazione del demanio armentizio.

Lo pongo ai voti.
È approvato.

art. 5
(Funzioni amministrative dei Comuni)

1. I Comuni approvano il Piano locale di valorizzazione di cui al successivo articolo 16 ed esercitano le funzioni inerenti alla vigilanza e al controllo sulla integrità e conservazione dei tratturi regionali. Provvedono, altresì, all'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente testo unico e alla riscossione e incameramento delle sanzioni di cui al seguente articolo 24.

2. I Comuni trasmettono alla Regione i verbali di accertamento delle violazioni ai fini dell'esercizio della tutela dominicale.

Lo pongo ai voti.
È approvato.

art. 6
(Quadro d'assetto regionale)

1. Il Quadro d'assetto regionale (Quadro di assetto) prevede l'assetto definitivo delle destinazioni dei tratturi regionali, attraverso l'individuazione e la perimetrazione:

- a) dei tratturi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa

recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico-ricreativo;

b) delle aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico;

c) delle aree tratturali che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.

2. Le aree di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono quelle che hanno irreversibilmente perduto la loro originaria caratteristica di tratturo e, come tali, di beni di interesse archeologico.

3. Il Quadro di assetto è approvato anche ai fini del piano quadro di cui al Decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali 22 dicembre 1983, che ha dichiarato i Tratturi di Puglia "cose di interesse storico e archeologico" ai sensi della Legge 1 giugno 1939 n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico).

4. Il Quadro d'assetto, alla luce dell'attività prevista dal precedente comma 1, recepisce ed eventualmente aggiorna:

a) i piani comunali dei tratturi, approvati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi), alla data in vigore del presente testo unico;

b) i piani comunali redatti e approvati con le modalità previste dalla stessa normativa e pervenuti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 7

(Procedimento di approvazione del Quadro di assetto regionale)

1. Il Quadro di assetto è approvato secondo il seguente procedimento:

a) entro un anno dallo spirare del termine di cui alla lettera b), comma 4 dell'articolo 6, la Giunta regionale prende atto del Quadro d'assetto e ne dispone la pubblicazione sul B.U.R.P. e sul sito istituzionale della Regio-

ne; nell'ambito della procedura di formazione del Quadro di assetto la Regione assicura la partecipazione e il coinvolgimento degli enti locali interessati;

b) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, i Comuni territorialmente competenti e gli altri soggetti interessati possono far pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative;

c) la Giunta regionale, pronunciandosi sulle proposte e osservazioni pervenute, adotta il Quadro d'assetto;

d) la Regione convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nella quale sono acquisiti i pareri vincolanti della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici;

e) la Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia, approva il Quadro di assetto.

2. Il Quadro di assetto approvato acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.P.

3. Le varianti e gli aggiornamenti al Quadro di assetto sono approvate con la medesima procedura utilizzata in sede di prima approvazione.

4. Il Quadro di assetto aggiorna le ricognizioni del Piano paesaggistico regionale.

È stato presentato un emendamento, a firma dell'assessore Barbanente e del Presidente Introna, del quale do lettura: «Il comma 4 dell'articolo 7 è soppresso».

A questo emendamento è stato presentato un subemendamento sostitutivo, a firma degli assessori Barbanente e Amati, del quale do lettura: «Alla lettera d), comma 1, dell'art. 7, aggiungere "ovvero dei pareri previsti dal Piano paesaggistico regionale"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

art. 8

(Parco dei tratturi di Puglia)

1. I tratturi regionali di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 6, già sottoposti al vincolo storico-archeologico di cui al Decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali del 22 dicembre 1983, costituiscono il "Parco dei tratturi di Puglia" (Parco) il cui Ufficio ha sede in Foggia.

2. La Regione e i Comuni interessati promuovono la sua conservazione, riqualificazione, valorizzazione e fruizione.

3. I tratturi regionali che costituiscono il Parco sono inalienabili e sottoposti a vincolo di inedificabilità fatta eccezione per le opere previste dai Piani locali di valorizzazione dei tratturi regionali di cui all'articolo 16. La Giunta regionale, acquisita l'autorizzazione della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, anche ricorrendo alla conferenza dei servizi, può altresì autorizzare, nei limiti e con le modalità previste dal Piano paesaggistico regionale, la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse.

4. Le costruzioni che, a seguito dell'approvazione del Quadro di assetto, insistono sulle aree tratturali ancora vincolate di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 6 rimangono sottoposte alle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma dell'assessore Pelillo, del quale do lettura: «Al comma 1 dell'articolo 8 le parole "già sottoposti a vincolo storico-archeologico di cui al decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali del 22 dicembre 1993" sono soppresse».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento, a firma dell'assessore Pelillo, del quale do lettura: «Al comma 3 dell'articolo 8 le parole "di pubblico interesse" sono sostituite con le seguenti: "di pubblica utilità"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

art. 9

(Aree tratturali alienabili)

1. Le aree tratturali di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6 e quelle di cui alla lettera c) non ancora alienate e che risultino, successivamente alla predetta classificazione, destinate a finalità pubbliche, previa autorizzazione della Giunta regionale, sono trasferite a titolo gratuito al demanio o patrimonio indisponibile degli enti territoriali richiedenti.

2. La Giunta regionale approva i piani alienativi delle aree tratturali di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 6 per le quali non ricorrano specifici interessi regionali alla conservazione.

3. Le aree tratturali oggetto dei piani alienativi di cui al comma 2 possono essere alienate, a domanda, all'attuale possessore, come definito nel precedente articolo 2 e previa deliberazione della Giunta regionale di sdemanializzazione e autorizzazione, fatte salve le servitù esistenti.

4. Pena la decadenza dalla domanda di acquisto, l'accettazione per iscritto del prezzo, determinato ai sensi dell'articolo 10 che segue, deve intervenire da parte del richiedente entro tre mesi dalla data di comunicazione. Intervenuta l'accettazione, la Giunta delibera la vendita. In caso di contestazione del prezzo stimato, la valutazione è rimessa all'Agenzia del Territorio competente per l'espressione del giudizio di congruità, con spesa a carico del ricorrente.

5. Le aree tratturali libere da attuale pos-

nesso e quelle per le quali sia intervenuta la decadenza di cui al comma 4, fatte salve le prelazioni vigenti, possono essere alienate con procedura a evidenza pubblica con offerte al rialzo. Il prezzo determinato ai sensi del successivo articolo 10 costituisce la base d'asta.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 10

(Stima del prezzo e agevolazioni)

1. Il prezzo è determinato dalla Commissione regionale di valutazione prevista al seguente articolo 11, con i seguenti criteri di stima:

a) per i suoli agricoli, in base al valore agricolo medio relativo alla zona del suolo a uso pascolo, riferito al momento della presentazione dell'istanza di acquisto e stabilito dalla Commissione provinciale di esproprio di cui all'articolo 41 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

b) per i suoli edificabili o edificati, mediante il valore di mercato del suolo libero da costruzioni, riferito al momento della presentazione dell'istanza di acquisto, tenuto conto della potenzialità edificatoria prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente.

2. All'attuale possessore, in caso di acquisto di suoli agricoli, spetta una riduzione pari a un terzo del prezzo di cui alla lettera a) del comma 1.

3. All'attuale possessore delle aree tratturali occupate, al momento della presentazione dell'istanza, da costruzioni effettivamente utilizzate in modo prevalente come abitazioni, spetta una riduzione pari al 90 per cento del prezzo di cui alla lettera b) del comma 1.

4. All'attuale possessore delle aree tratturali occupate, al momento della presentazione dell'istanza, da costruzioni utilizzate in modo diverso da quello di cui al precedente comma 3, spetta una riduzione del 50 per cento del prezzo di cui alla lettera b) del comma 1.

5. A tutte le altre fattispecie diverse da quelle considerate nei precedenti commi 2, 3 e 4, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 9, si applica una riduzione di un terzo del prezzo di cui alla lettera b) del comma 1.

6. Il pagamento del prezzo accettato può essere corrisposto:

a) in un'unica soluzione;

b) su richiesta dell'acquirente, fino al 70 per cento dilazionato in rate annuali fino ad un massimo di quattro, costanti e posticipate, con la corresponsione degli interessi computati al tasso legale e della rivalutazione monetaria, ed il versamento della restante quota parte del prezzo contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di compravendita; in tal caso, a garanzia dell'esatto pagamento della somma rateizzata, è fatto obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a firma dell'assessore Pelillo, del quale do lettura: «Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 le parole "in base al valore agricolo medio relativo alla zona del suolo a uso pascolo" sono sostituite con le seguenti: "in base al valore agricolo per uso pascolo"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

A questo articolo è stato presentato un emendamento, che diventa aggiuntivo del comma 3-bis, a firma dei consiglieri Ognisanti, Laddomada, Caracciolo e De Gennaro, del quale do lettura: «All'attuale possessore delle aree tratturali oggetto di interventi edificatori in corso o regolarmente approvati dai competenti organi comunali prima dell'approvazione della presente legge, spetta una riduzione del 75%».

Il Governo esprime parere favorevole.

LONIGRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONIGRO. Chiedo ai presentatori di questo emendamento di spiegare che cosa significa e come incide ai fini della salvaguardia del bene da parte della Regione. Sinceramente non riesco a capirlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore.

PELILLO, *assessore al bilancio e alla programmazione*. La *ratio* è complessa e l'abbiamo esaminata lungamente in Commissione. I firmatari ritengono che questa ipotesi possa completare la gamma di fattispecie che abbiamo insieme individuato in Commissione, e certamente le arricchisce.

Da questo punto di vista è chiaro che qualunque agevolazione è contro la Regione. Collochiamo questo emendamento tra le ipotesi agevolative. Esso regola una fattispecie di interventi edificatori già in corso.

Il timore prima espresso dal collega è, quindi, infondato in quanto ci sono cantieri già aperti.

PRESIDENTE. La *ratio* adesso è più chiara, ma non è un emendamento contro gli interessi della Regione.

Dobbiamo specificarlo perché altrimenti, se dichiarassimo che votiamo provvedimenti contrari agli interessi della Regione, saremmo tutti deferibili all'autorità giudiziaria o perlomeno alla Corte dei conti.

Se i firmatari lo consentono, correggerai «prima dell'approvazione della presente legge» con «alla data di entrata in vigore della presente legge».

PALESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALESE. Signor Presidente, mi dispiace di dover intervenire, ma questo emendamento mira ad agevolare alcune costruzioni in corso abbassando il pagamento dovuto. È un prov-

vedimento che si può chiamare agevolativo nei confronti di soggetti terzi che noi non conosciamo, ma non c'è dubbio che, pur non conoscendo la dimensione dell'intervento, diminuisca l'ammontare delle possibili entrate per la Regione.

Invito, quindi, i colleghi che hanno presentato l'emendamento a ritirarlo perché è offensivo nei confronti di tutti i pugliesi. È un emendamento che farà scattare inevitabilmente, seduta stante, un'inchiesta da parte della Corte dei conti e delle Procure della Repubblica dell'intero territorio regionale per capire che cosa ci sia dietro.

All'inizio mi sono arrabbiato e con veemenza ho cercato di fermarli e indurli a ragionare. Questo lavoro è stato estremamente delicato e concordo con l'assessore Pelillo sul fatto che fosse necessario mettervi mano. Tutti insieme abbiamo scoperto, con ritardo, quanto sia importante e che tipo di interessi esistano. Mi sembra di rivivere le vicende per le quali la Regione e i pugliesi sono stati saccheggianti rispetto alla proprietà dell'ex Ersap. Non vogliamo correre lo stesso rischio. Non vogliamo minimamente che ciò si verifichi.

Invito formalmente i colleghi a ritirare l'emendamento. Diversamente, non solo chiederemo subito la verifica del numero legale, ma non permetteremo la votazione né oggi né nelle prossime sedute. È una cosa evidentemente sbagliata. Io ritengo che i colleghi siano in buona fede in quanto non pensavano di realizzare qualcosa di così ampio impatto, ma l'emendamento deve essere ritirato. Io mi auguro che accada perché credo nel buonsenso e nella buona fede di tutti. È la soluzione più opportuna per chiudere definitivamente questa legge.

Signor Presidente, lei è nel tempo testimone di governo e di opposizione della Regione Puglia come lo sono io. Non escludo che, una volta approvata la legge di base, succeda quello che abbiamo visto per l'Ersap. Lei ricorderà che, vista la situazione di certe cooperative eccetera, quando si ebbe la dimensione

di quanto facevamo, questo Consiglio regionale è intervenuto sulla legge di base proponendo miglioramenti agevolativi che hanno consentito, in un preciso quadro dimensionale dell'intervento, di risolvere tante difficoltà. Mi riferisco, per esempio, alla stessa valutazione dei beni.

Ebbene, anche in virtù di queste mie ultime considerazioni, invito i colleghi a ritirare l'emendamento perché, quando si avrà la giusta dimensione, la certezza di tanti aspetti, non è escluso che si potrà intervenire, integrare, correggere e migliorare la norma. Non possiamo, però, farlo di botto, senza sapere niente.

Penso che sia un'imprudenza.

PRESIDENTE. Condivido le riflessioni, le argomentazioni e le preoccupazioni che da più colleghi sono state espresse. Pertanto, rivolgo un forte e accorato appello ai consiglieri firmatari a ritirare questo emendamento. Eventualmente, dopo l'approvazione della legge, si potrà verificare la possibilità di introdurre elementi correttivi o migliorativi che prendano in considerazione altre casistiche di esenzione o agevolazione da aggiungersi a quelle già previste dalla legge.

Come ho detto fin dal primo momento, leggo in questo emendamento un profilo di forte illegittimità. Pertanto, ai miei colleghi consiglieri regionali rivolgo l'appello al ritiro. Dopodiché, lascerò la parola all'assessore Pelillo, che mi auguro voglia sostenermi in questo appello all'Assemblea.

BRIGANTE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGANTE, relatore. Signor Presidente, vorrei chiarire un aspetto che ritengo utile. Invito i colleghi firmatari, in modo particolare i consiglieri Ognissanti e Laddomada, a ritirare l'emendamento.

I due colleghi hanno posto il problema an-

che nel corso della discussione che vi è stata in Commissione.

Il discorso, collega Palese, non nasce oggi. Come democrazia vuole, in Commissione quel testo è stato respinto e i colleghi presenti oggi, con coerenza, lo ripresentano. Possiamo anche procedere alla votazione, ma se i colleghi ritirassero l'emendamento ne sarei contento in virtù del lungo lavoro che abbiamo svolto all'interno della Commissione.

A tal proposito, ringrazio il collega Palese per aver ricordato le tante ore e la passione che abbiamo impiegato per arrivare alla definizione del provvedimento, temperando anche le esigenze dei tanti consiglieri che sono venuti in Commissione molto spesso non facendone parte. Tuttavia, questi colleghi hanno avuto ospitalità e la possibilità di dire la loro, arricchendo la discussione. Ritengo che una legge di questa natura, se non andasse in porto a larghissima maggioranza così come l'abbiamo concepita, potrebbe perdere l'obiettivo che si pone.

Invito, pertanto, i colleghi firmatari, in modo particolare i consiglieri Franco Ognissanti e Francesco Laddomada, a ritirare l'emendamento.

OGNISSANTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OGNISSANTI. Signor Presidente, sono state dette tante cose che non condivido nella maniera più assoluta. Se in questa sede intendiamo utilizzare pesi e misure diversi, allora sì che ci dobbiamo preoccupare.

Se non erro, a settembre in tema di bilancio abbiamo approvato alcuni articolati che riguardavano questa materia. In uno di essi si stabiliva che i proprietari di terreni, di suoli e di edifici adibiti ad abitazione con più di cinque anni di anzianità avevano diritto al 90 per cento. Guarda caso, nel nostro articolato i cinque anni sono scomparsi. Ieri abbiamo assunto un atteggiamento diverso verso chi si

era trovato in una situazione di disagio e aveva dovuto accettare l'abbattimento del 50 per cento.

Avevamo assunto l'impegno di rivedere, nel corso della discussione che stiamo sviluppando oggi, l'architettura della legge, ma nulla è stato fatto. La richiesta era di trattare allo stesso modo tutti coloro che si trovano nelle stesse condizioni. Sei mesi fa abbiamo stabilito una condizione e oggi ne stabiliamo un'altra per persone che usufruiscono del beneficio del 90 per cento, mentre prima beneficiavano del 50 per cento.

Questa iniziativa è stata portata avanti solamente per porre in essere un certo equilibrio. Non ci sono né interessi né sotterfugi né altro.

Io non ho problemi a ritirare l'emendamento, ma chiedo giustizia per tutti i cittadini pugliesi. Abbiamo fatto qualcosa che non ci appartiene e non deve appartenere a nessuno.

LADDOMADA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LADDOMADA. Signor Presidente, poiché sono d'accordo con le motivazioni espresse dai colleghi intervenuti, ritiro la mia firma dall'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Pelillo.

PELILLO, *assessore al bilancio e alla programmazione*. Presidente, la sua battuta sul discorso del pregiudizio nei confronti della Regione è stata piuttosto infelice. Ho la necessità di precisare che qualunque norma agevolativa crea tecnicamente un pregiudizio alle casse della Regione.

Quando abbassiamo l'IRPEF creiamo un pregiudizio alle casse della Regione, Presidente Introna. Quando eliminiamo l'IRBA creiamo un pregiudizio alle casse della Regione. Quando eliminiamo il bollo auto per le

macchine ecologiche creiamo un pregiudizio alle casse della Regione. Lo dico perché rimanga agli atti.

Questa normativa, che a chi non ha seguito i lunghi lavori in Commissione può sembrare strana, si fonda su agevolazioni. All'articolo 10, pertanto, troviamo una serie di agevolazioni al comma 2, al comma 3, al comma 4 e al comma 5. Il Presidente Palese sbaglia quando dice che un'ulteriore fattispecie, poiché non misurata, rischia di incrinare l'equilibrio che è stato raggiunto.

Ricordo che le ipotesi agevolative dei commi 2, 3, 4 e 5 non sono state misurate perché non ne abbiamo la possibilità. Noi non riusciamo a misurare l'evento economico del secondo, del terzo, del quarto e del quinto comma. La contestazione secondo cui l'emendamento non era da accogliere perché non misurato o non calcolato è, quindi, inconfidente, dal momento che anche le altre fattispecie non sono calcolate.

Prendo atto della volontà dei firmatari di ritirare l'emendamento. Le espressioni che sono state usate mi sembrano sinceramente esagerate. Dobbiamo cercare di misurare le parole. Non vedo nulla di illegittimo in questo emendamento, Presidente Introna, né vedo nulla di scandaloso come ha voluto far credere il consigliere Palese. È un emendamento come tanti altri che avrebbero potuto aggiungere un'altra fattispecie a quelle già considerate.

Prendo atto che i proponenti hanno ritenuto di ritirarlo e va bene così. Tuttavia, creare una tempesta in un bicchiere d'acqua non mi è sembrata la cosa migliore.

PRESIDENTE. Assessore Pelillo, nessuno ha dichiarato che l'emendamento è illegittimo. Ho correttamente affermato che a mio modo di vedere, per le motivazioni alle quali ha fatto riferimento lei e che prendo per valide, potrebbe avere un profilo di illegittimità. Il problema credo che non si ponga più per la sensibilità dimostrata dai

proponenti. L'emendamento viene quindi ritirato.

Sempre all'articolo 10 è stato presentato un emendamento, a firma dell'assessore Pelillo, del quale do lettura: «Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 10 le parole “e della rivalutazione monetaria” sono soppresse».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

art. 11

(Commissione regionale di valutazione)

1. La Commissione regionale di valutazione è così composta:

a) dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio regionale, che la presiede;

b) dal dirigente dell'ufficio Parco Tratturi;

c) da un dirigente tecnico del Servizio Agricoltura regionale;

d) da un funzionario tecnico dell'ufficio Parco Tratturi, con funzioni di segretario;

e) da un funzionario tecnico dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio;

f) da un funzionario tecnico del Comune in cui ricadono le aree oggetto di valutazione.

2. Il dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, previa acquisizione dei rappresentanti di ciascuna amministrazione, nomina i componenti della Commissione regionale di valutazione.

3. Ai componenti regionali, per il principio della onnicomprensività del trattamento economico, non spetta alcun compenso; ai componenti esterni alla Regione spetta il compenso previsto dalla normativa regionale vigente.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 12

(Reimpiego dei proventi dell'alienazione)

1. Il 60 per cento dei proventi derivanti

dall'alienazione delle aree tratturali è impiegato per le attività di valorizzazione di cui all'articolo 18. Il 25 per cento viene assegnato alla Regione. Il 15 per cento a ciascun comune nel quale insistono le aree cedute, al fine di realizzare iniziative e opere di compensazione ambientale.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 13

(Valorizzazione del Parco dei tratturi di Puglia)

1. Le funzioni amministrative connesse alla valorizzazione del demanio armentizio sono esercitate sulla base della pianificazione.

2. Il processo si conforma ai principi della sussidiarietà, della concertazione con le amministrazioni titolari di interessi pubblici sul demanio armentizio, della trasparenza e della più ampia partecipazione pubblica.

3. I soggetti attuativi della pianificazione sono la Regione e i Comuni, singoli o associati.

4. Il Documento regionale e il Piano locale di valorizzazione sono gli strumenti attraverso i quali sono perseguite le finalità del Parco e hanno lo scopo di:

a) tutelare, recuperare e conservare i valori naturalistici, storici e culturali dei tratturi regionali costituenti il Parco, nonché promuoverne la fruizione;

b) assicurare la promozione e lo sviluppo delle attività economiche turistiche, sportive e ricreative compatibili con i predetti valori;

c) concorrere al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 14

(Documento regionale di valorizzazione)

1. Il Documento regionale di valorizzazione (Documento di valorizzazione), sulla base del Quadro di assetto e del Piano paesaggistico regionale vigente, definisce relativamente ai

Piani locali di valorizzazione di cui all'articolo 16:

- a) gli obiettivi generali di valorizzazione e riqualificazione da conseguire;
- b) gli indirizzi e criteri per la formazione e i contenuti;
- c) le prescrizioni per il coordinamento e la perimetrazione di eventuali ambiti sovra-comunali;
- d) le modalità operative per la predisposizione.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 15

(Procedimento di formazione e approvazione del Documento regionale di valorizzazione)

1. Nel procedimento di formazione e approvazione del Documento di valorizzazione, la Regione:

- a) conforma la propria attività al principio della co-pianificazione, attuando il confronto e la concertazione con gli enti territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti;
- b) assicura il confronto e la concertazione con le associazioni economiche, culturali, sociali e ambientali e, inoltre, garantisce, nelle forme e con le modalità più idonee, specifiche forme di pubblicità, informazione e consultazione, anche in via telematica, dei cittadini singoli o associati, in ogni fase del procedimento.

2. Entro un anno dall'approvazione del Quadro di assetto di cui all'articolo 6, la Regione pubblica sul proprio sito istituzionale la comunicazione di avvio del procedimento di formazione del Documento di valorizzazione, che contiene:

- a) gli obiettivi generali di valorizzazione;
- b) il quadro conoscitivo di riferimento;
- c) l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici competenti all'emanazione di pareri, intese, nulla osta o assensi comunque denominati, richiesti per l'approvazione del Documento di valorizzazione.

3. La Regione acquisisce gli apporti conoscitivi e valutativi, nonché i pareri degli enti locali e delle altre amministrazioni mediante la convocazione di apposite conferenze di servizi. I pareri della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici sono vincolanti.

4. Il Documento di valorizzazione è adottato dalla Giunta regionale e pubblicato sul sito istituzionale della Regione e dei Comuni interessati nonché, sotto forma di avviso, sul B.U.R.P.

5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Documento di valorizzazione, gli enti territoriali e gli altri soggetti interessati, possono far pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative.

6. La Giunta regionale, pronunciandosi sulle proposte e osservazioni pervenute, e acquisito il parere della Commissione consiliare competente, che si dovrà esprimere entro 30 giorni trascorsi i quali il parere deve intendersi favorevole, approva il Documento di valorizzazione.

7. Il Documento di valorizzazione acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.P.

8. Le varianti e gli aggiornamenti al Documento di valorizzazione sono approvati con la medesima procedura prevista per la prima approvazione.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 16

(Piano locale di valorizzazione)

1. Il Piano locale di valorizzazione (denominato Piano di valorizzazione) è approvato dai Comuni singoli e associati, anche se già dotati dei Piani comunali dei tratturi di cui al comma 4 dell'articolo 6, in conformità al Quadro di assetto regionale e al Documento regionale di valorizzazione.

2. Il Piano di valorizzazione, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei percorsi tratturali, contiene:

a) l'individuazione delle aree da destinare ad attrezzature o infrastrutture a uso collettivo per la migliore fruibilità e valorizzazione del Parco;

b) il censimento dei manufatti che costituiscono testimonianza del fenomeno della transumanza;

c) gli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione e i modi e le forme di utilizzazione e gestione a scopi sociali delle aree e dei manufatti di cui alle lettere a) e b);

d) i modi e le forme di utilizzazione a scopi sociali;

e) l'indicazione delle attività compatibili con le finalità di conservazione e valorizzazione del Parco e delle modalità di promozione delle stesse;

f) gli interventi di carattere educativo per la diffusione della cultura della tutela ambientale e della conservazione degli elementi tipici della transumanza;

g) la quantificazione delle risorse necessarie all'attuazione dei suddetti interventi.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 17

(Procedimento di formazione e approvazione del Piano locale di valorizzazione)

1. Entro sei mesi dalla data di approvazione del documento di valorizzazione, i comuni singoli o associati predispongono il Piano di valorizzazione quale piano urbanistico esecutivo anche in variante allo strumento urbanistico generale vigente.

2. Il Comune acquisisce i pareri mediante la convocazione di apposite conferenze di servizi circa la verifica di compatibilità del Piano di valorizzazione con il Documento di valorizzazione. I pareri sulla Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici sono vincolanti.

3. Il Piano di valorizzazione è adottato dalla Giunta comunale, che ne garantisce la più ampia pubblicità.

4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di valorizzazione possono essere presentate al Comune osservazioni e proposte integrative.

5. Il Consiglio comunale, pronunciandosi sulle proposte e osservazioni pervenute, approva il Piano di valorizzazione.

6. Le varianti e gli aggiornamenti al Piano di valorizzazione sono approvati con la medesima procedura di cui ai precedenti commi.

7. Qualora i Comuni non provvedano entro i termini stabiliti, previa diffida, ad adempiere entro sessanta giorni e scaduto tale termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, nomina, per la redazione e approvazione del Piano di valorizzazione, il commissario ad acta scelto tra i dirigenti regionali. Il commissario ad acta si avvale della struttura tecnica composta da un rappresentante:

a) del Servizio regionale Demanio e Patrimonio, Beni Culturali, Urbanistica e Assetto del Territorio;

b) del Comune interessato;

c) della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

8. Le spese riconosciute per il funzionamento della struttura tecnica sono poste a carico del Comune inadempiente.

9. I Piani locali di valorizzazione intercomunali sono formati e approvati con le stesse modalità previste per i Piani locali di valorizzazione comunali.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 18

(Attuazione dei Piani locali di valorizzazione)

1. I Piani di valorizzazione sono attuati sulla base di programmi annuali o pluriennali.

2. I programmi di cui al precedente comma 1 sono attuati con le risorse, introitate dalle attività di alienazione, previste dall'articolo

12 e le eventuali risorse aggiuntive della Regione e dei Comuni interessati.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 19

(Intese interregionali)

1. La Regione Puglia promuove intese con le altre Regioni interessate al fine dell'adozione di un piano interregionale di tutela e valorizzazione dei tratturi regionali.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 20

(Banca dati dei tratturi regionali)

1. È istituita la banca dati contenente i dati e le informazioni sui tratturi regionali, integrata con il Sistema Informativo Territoriale regionale.

2. La Regione definisce con gli enti locali e con gli altri enti pubblici modalità e criteri per lo scambio, l'integrazione e la diffusione dei dati e delle informazioni sui tratturi regionali

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 21

(Esercizio delle funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative concernenti i beni patrimoniali della soppressa O.N.C., trasferiti al patrimonio regionale ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono esercitate dalla Regione.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 22

(Trasferimento e alienazione dei beni della soppressa Opera nazionale per i Combattenti)

1. I beni della soppressa O.N.C., così come da destinazione prevista negli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1980,

n. 67 – Alienazione terreni demanio armentizio regionale), con deliberazione di Giunta regionale n. 2065 del 29 dicembre 2004, sono:

a) trasferiti a titolo gratuito agli enti locali che ne facciano richiesta per uso pubblico;

b) alienati in favore degli attuali conduttori o loro eredi;

c) alienati con procedure di evidenza pubblica, nei casi previsti dal successivo comma 6.

2. I beni di cui alla lettera b) del comma 1, fatte salve le servitù esistenti e quelle che si renda necessario costituire al momento della vendita, sono alienati secondo le seguenti disposizioni:

a) i terreni agricoli sono alienati con la riduzione di un terzo rispetto al prezzo determinato in base ai valori medi agricoli riferiti al momento della presentazione dell'istanza di acquisto e alla coltura in atto all'anno di inizio del possesso, come fissati dalla Commissione provinciale di esproprio prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

b) i fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni agricoli sono alienati al prezzo, ridotto di un terzo, pari al costo di costruzione alle condizioni d'uso esistenti al momento della presentazione dell'istanza di acquisto, al netto delle migliorie apportate dal conduttore;

c) i fabbricati urbani e quelli extrapoderali sono alienati al prezzo di mercato, ridotto di un terzo, riferito al momento della presentazione dell'istanza, al netto delle migliorie apportate dal conduttore.

3. Il prezzo di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è stimato dalle competenti strutture regionali e sottoposto al giudizio di congruità della Commissione regionale di valutazione di cui all'articolo 11.

4. Pena la decadenza dalla domanda di acquisto, l'accettazione per iscritto del prezzo deve intervenire da parte del richiedente entro

tre mesi dalla data di comunicazione. Interventuta l'accettazione, la Giunta delibera la vendita. In caso di contestazione del prezzo stimato, la valutazione è rimessa all'Agenzia del Territorio competente per l'espressione del giudizio di congruità, con spese a carico del ricorrente.

5. Il pagamento del prezzo accettato può essere corrisposto:

a) in un'unica soluzione;

b) su richiesta dell'acquirente, fino al 70 per cento dilazionato in rate annuali fino a un massimo di quattro, costanti e posticipate, con la corresponsione degli interessi computati al tasso legale, e il versamento della restante quota parte del prezzo contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di compravendita; in tal caso, a garanzia dell'esatto pagamento della somma rateizzata, è fatto obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

6. I beni non locati e quelli per i quali sia intervenuta la decadenza di cui al comma 4 possono essere alienati, fatte salve le preclusioni vigenti, con procedura di evidenza pubblica con offerte al rialzo. Il valore attuale di mercato, stimato dal competente Servizio regionale e sottoposto al giudizio di congruità della Commissione regionale di valutazione, costituisce la base d'asta.

7. Il prezzo dei beni assegnati mediante atti di concessione con promessa di vendita per l'avviamento alla proprietà contadina è quello stabilito nello stesso atto, maggiorato del costo di miglioramento e trasformazione fondiaria. Tale prezzo, al momento della vendita, deve essere aggiornato in base ai coefficienti ISTAT e rivalutato dagli interessi legali con decorrenza dalla data di assegnazione.

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a firma dell'assessore Pelillo, del quale do lettura: «All'art. 22, comma 2, lettera a) le parole "in base ai valori medi agricoli" sono sostituite dalle parole: "in base al valore agricolo"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 22, nel testo emendato.

È approvato.

art. 23

(Regime concessorio e locativo)

1. I beni di cui al presente testo unico possono essere oggetto di concessione e locazione alle condizioni e con le modalità disciplinate dal Regolamento 2 novembre 2011, n. 23 (Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali).

2. Per la concessione di aree tratturali vincolate è acquisito il preventivo parere vincolante della Soprintendenza archeologica sull'uso assentito.

3. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo professionale, singoli o associati, il canone stimato di concessione per l'uso agricolo delle aree tratturali è ridotto di un terzo.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 24

(Sanzioni amministrative)

1. Ferme restando le altre sanzioni previste dalle norme vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi, l'uso non autorizzato dei beni disciplinati dal presente testo unico comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 19 del Regolamento 2 novembre 2011, n. 23.

2. In caso di discariche abusive su aree tratturali, oltre alle sanzioni previste dal suddetto Regolamento, è dovuta una somma da un minimo di € 10.000 a un massimo di € 100.000.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 25

(Norme transitorie)

1. Le aree tratturali classificate dai Piani comunali dei tratturi, previsti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 2, articolo 2, della l.

r. n. 29/2003, possono essere rispettivamente trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali o alienate secondo la disciplina del presente testo unico.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 26

(Norme finanziarie)

1. Gli introiti derivanti dalle alienazioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono versati sul capitolo di entrata 4091160 – UPB 04.01.02 - del bilancio regionale, esercizio anno 2013, che viene ridenominato “Proventi alienazione aree tratturali – l. r. n. ____ del ____”, collegato:

- per la quota del 60 per cento, al capitolo di uscita 3429 – UPB 06.04.01 - del bilancio regionale, esercizio anno 2013, che viene ridenominato “Spese per le attività di valorizzazione dei tratturi - articolo 18 - l. r. n. ____ del ____”;

- per la quota del 25 per cento, senza vincolo di destinazione;

- per la quota del 15 per cento, al capitolo di uscita di nuova istituzione nella U.P.B. 06.04.01 denominato “Trasferimento risorse a favore dei comuni per l’attuazione di iniziative e opere di compensazione ambientale - articolo 12 della l. r. n. ____ del ____”.

2. Gli introiti derivanti dalle alienazioni di cui al precedente articolo 22 sono versati sul capitolo di entrata 4091000 – UPB 04.01.02 del bilancio regionale, esercizio anno 2013, che viene ridenominato “Proventi alienazione beni e diritti patrimoniali - legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) e l. r. n. ____ del ____”, collegato al capitolo di uscita 3445 UPB 06.04.01 del bilancio regionale, esercizio anno 2013, che viene ridenominato “Spese per la valorizzazione degli immobili regionali - l. r. n. 27/1995 e l. r. n. ____ del ____”.

3. Gli introiti delle concessioni e locazioni di cui al presente testo unico sono versati sul capitolo di entrata del bilancio regionale

3071100 – UPB 04.01.02, esercizio anno 2013, che viene ridenominato “Proventi dei beni del demanio e del patrimonio regionale - l. r. n. 27/1995 e l. r. n. ____ del ____”.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 27

(Abrogazioni)

1. Con l’entrata in vigore del presente testo unico, fatto salvo quanto previsto alla lett. b), comma 4 dell’articolo 6, sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge, e in particolare:

- la legge regionale 9 giugno 1980, n. 67 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti);

- il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1981, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio 1980 - Modifiche ed integrazioni);

- la legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5 (Modifiche e integrazioni alla l. r. 9.6.1980, n. 67 - alienazione terreni demanio armentizio regionale);

- la legge regionale 24 maggio 1994, n. 17 (Alienazione terreni demanio armentizio regionale. Integrazione art. 10, legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5);

- la legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi);

- l’articolo 45 (Modifica all’art 2 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29) della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004);

- l’articolo 14 (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29) della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007);

- gli articoli 1 (Modifica all’articolo 18 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20), 2

(Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 e alla l. r. n. 67/1980), 3 (Modifica all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29), 4 (Modifiche all'articolo 4 della l. r. n. 29/2003) e 5 (Modifica all'articolo 6 della l. r. n. 29/2003) della l. r. 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse);

- gli articoli 13 (Norme finanziarie in materia di alienazione del demanio armentizio) e 14 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29) della legge regionale 30.12.2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012 - 2014 della Regione Puglia).

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del DDL n. 1 del 7 febbraio 2012 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti" nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Brigante, Buccoliero,
Capone, Curto,
Damone, De Biasi, Decaro, De Gennaro,
De Leonardis, Disabato,
Epifani,
Forte,
Gentile,
Introna,
Laddomada, Longo, Lonigro,
Maniglio, Marino, Matarrelli, Mazza,
Mazzarano, Mennea,
Negro,
Ognissanti,

Pastore, Pelillo, Pentassuglia,
Romano,
Ventricelli.

Si sono astenuti i consiglieri:

Bellomo, Boccardi,
Camporeale, Caroppo, Chiarelli, Congedo,
Di Gioia,
Friolo,
Lanzilotta, Lospinuso,
Marti,
Palese,
Sala, Surico,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	47
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32
Consiglieri astenuti	15

Il disegno di legge è approvato.

È stata avanzata richiesta d'urgenza da parte dell'assessore Pelillo.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.

È approvata.

DDL n. 36 del 08/11/2011 "Norme urgenti in materia socio-assistenziale"

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 5), reca: «DDL n. 36 del 08/11/2011 "Norme urgenti in materia socio-assistenziale"».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

MARINO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, il presente disegno di legge, così come approvato dalla Terza Commissione consiliare, si compone di 17 articoli in materia di organizzazione e regolazione del si-

stema integrato degli interventi e dei servizi sociali. Le norme proposte rivestono carattere di urgenza perché concorrono a chiarire e a completare:

a) le norme vigenti in materia di organizzazione delle IPAB, ai fini di consentire un più ordinato svolgimento del processo di trasformazione delle stesse di cui alla l.r. n. 15/2004;

b) le norme che definiscono le competenze istituzionali di Regione, Province e Comuni in materia socio-assistenziale e in particolare per la gestione degli interventi indifferibili per i minori fuori famiglia e i minori stranieri non accompagnati, per gli alunni disabili, per le madri nubili con figli;

c) le norme di regolazione del sistema di autorizzazioni al funzionamento e di qualificazione delle strutture e dei servizi che compongono la rete dei servizi, al fine di completare le conseguenti modifiche del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., attuativo della l.r. n. 19/2006;

d) le norme finanziarie della l.r. n. 19/2006 al fine di operare una razionalizzazione sui flussi finanziari per alcune finalizzazioni che richiedono un ridimensionamento, sia per ragioni di risparmio che per ragioni di equità rispetto ad altre tipologie di intervento, ugualmente prioritarie, che non godono di finalizzazioni nella medesima entità;

e) il sistema di governance per l'attuazione del sistema di welfare regionale, con l'istituzione della nuova Fondazione Puglia Sociale.

L'articolo 1 precisa le competenze in materia di interventi indifferibili per i minori fuori famiglia che, non di rado, sono oggetto di contenzioso tra Comuni per la competenza nell'intervento, a fronte di una normativa nazionale poco chiara e della necessità che la Regione legiferi in materia di organizzazione della rete dei servizi socio-assistenziali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 117 Cost., come novellato dalla legge costituzionale n. 3/2011. In particolare si sancisce il principio che l'intervento debba essere a carico del

Comune in cui si sia manifestata l'esigenza dell'intervento medesimo, fatti salvi i diritti di rivalsa. Inoltre, a seguito di una evoluzione del quadro della programmazione sociale regionale, si rende necessario un aggiornamento dell'art. 3 per superare la previsione di una riserva di risorse finanziarie in capo alla Regione per un riparto separato in favore dei Comuni: ragioni di efficienza e di piena integrazione della programmazione hanno dimostrato che è meglio lasciare le risorse nella dotazione complessiva che ciascun Ambito territoriale ha per il proprio Piano Sociale di Zona e articolare la propria spesa in relazione allo specifico fabbisogno.

L'articolo 2 chiarisce un dispositivo dell'art. 6 della l.r. n. 19/2006 che pareva, erroneamente, consentire la delega di funzioni alla ASP da parte dell'ambito territoriale. In realtà è possibile il solo affidamento della gestione di specifici servizi, programmati nel Piano di Zona e affidati in outsourcing alla ASP, ove siano accertate la presenza di competenze e la fattibilità organizzativo-gestionale. Inoltre si puntualizza il ruolo delle ASP come soggetti attivi nel Coordinamento istituzionale dell'Ambito territoriale sociale in quanto soggetto pubblico, per contribuire alla definizione della programmazione sociale di ambito, nei limiti delle materie di competenza.

L'articolo 3 interviene nel riordino delle competenze di Comuni e Province in materia di assistenza specialistica per l'esercizio del diritto allo studio degli alunni disabili, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, con specifico riferimento alla integrazione scolastica nelle scuole medie superiori che, a causa di un vuoto nella normativa nazionale, già da anni un autorevole parere del Consiglio di Stato indicava come materia su cui ciascuna Regione è chiamata a legiferare. Si precisa, in particolare, che le attività di organizzazione dell'integrazione scolastica e del trasporto scolastico in favore di alunni disabili che frequentano scuole medie superiori sono assegnate alla competenza delle Province, essendo le stes-

se attività di carattere organizzativo e strumentale necessarie per le attività dell'istruzione connesse all'esigibilità del diritto allo studio per gli alunni disabili; per differenza le medesime attività in favore degli alunni che frequentano fino alla scuola media inferiore rimangono a carico dei Comuni, associati in Ambiti territoriali.

Si precisa, inoltre, che le competenze per l'assegnazione di contributi economici a madri nubili con figli sono assorbiti nelle competenze dei Comuni per le politiche di contrasto alle povertà, anche al fine di evitare sovrapposizioni, duplicazioni nella erogazione degli emolumenti, comunque nei vincoli finanziari delle disponibilità assegnate dal Governo nazionale e dalla Regione al finanziamento dei Piani Sociali di Zona. Questo orientamento è già prevalente nelle prassi di larga parte dei Comuni pugliesi, e tuttavia non mancano in alcune aree della Regione contenziosi derivanti da preesistenti accordi tra Provincia e Comuni.

Tutte le previsioni di questo articolo sono rivolte anche a ridurre l'area dei possibili contenziosi che da anni contrappongono in diversi territori pugliesi i Comuni e le Province.

Un secondo gruppo di articoli, e precisamente gli articoli 4, 5, 6, 7, apporta modifiche importanti e urgenti all'articolato della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, con specifico riferimento a precisazioni in ordine a:

- procedure di autorizzazione al funzionamento, per specificare le competenze anche in materia di verifica e controllo che vanno esercitate in modo continuativo dai Comuni,

- ridefinizione concettuale e operativa dello strumento dell'accreditamento, per favorire l'erogazione controllata di prestazioni di qualità con accesso mediante titolo di acquisto, al fine di evitare il rischio che lo stesso accreditamento fosse considerato dai Comuni come uno strumento per limitare l'ingresso dei soggetti gestori, in palese violazione del principio concorrenza, come alcune prassi avevano portato ad evidenziare;

- soppressione di istituti ridondanti, a fronte del rafforzamento degli strumenti per assicurare la qualità finale delle prestazioni fruite dagli utenti, quali l'Albo degli organismi di controllo della qualità e l'Ufficio di tutela degli utenti, peraltro mai attivati, anche in ragione della maggiore spesa che determinerebbero;

- completamento dell'elenco delle tipologie di strutture sociali autorizzabili al funzionamento sul territorio regionale, sulla base di quanto sperimentato negli ultimi 5 anni e consolidato con modifiche al Reg. R. n. 4/2007.

L'articolo 8 aggiorna le disposizioni finanziarie di cui alla l.r. n. 19/2006, con riferimento al quadro dei capitoli di spesa connessi all'attuazione delle finalità della l.r. n. 19/2006, essendo intervenute nel corso degli anni modifiche per effetti di diverse norme di bilancio che richiedono una lettura integrata e anche la correzione di alcuni errori materiali. Si evidenzia, inoltre, che con l'art. 8 si pone un tetto alla spesa storica per i contributi ai Comuni di Bari e San Vito dei Normanni per la gestione di strutture di accoglienza residenziale derivanti dalla preesistente gestione ex-OMNI e ormai in via di esaurimento, pur rispettando in larga parte gli oneri pregressi assunti dai Comuni, ad eccezione degli oneri aggiuntivi derivanti da nuovi utenti e nuova occupazione che non giustificerebbero un concorso alla gestione da parte della Regione, che invece non interviene per strutture analoghe a titolarità comunale. Infine, il comma 3 dell'art. 8 pone fine ad un intervento finalizzato che nel corso degli anni si è andato consolidando come spesa a carico della Regione, pur in presenza di una sostanziale deregolamentazione e di una assenza di controllo della spesa stessa, pagata "a piè di lista" sulla base delle richieste delle ASL, con un concorso peraltro minimo rispetto al volume di spesa sostenuto dalle ASL. Peraltro la l.r. n. 25/1996 poneva l'intero intervento a carico del FSR e si pone un problema di disparità nell'intervento regionale nei confronti di altri casi di interventi di alta

complessità da realizzare fuori dai confini regionali e nazionali, quali ad esempio casi oncologici, gravi patologie, grandi traumi e malattie rare, per i quali la normativa non ha mai previsto interventi specifici a carico del Fondo Globale Socio-assistenziale. In ultimo, ragioni di opportunità, convincono della necessità di concentrare le risorse del FGSA per il finanziamento dei Piani Sociali di Zona e dei servizi e contributi economici in essi previsti, visto il contestuale taglio ai fondi nazionali, permanendo comunque la possibilità che i singoli Comuni possano prelevare piccole dotazioni economiche per rimborsare spese straordinarie alle famiglie dei pazienti di cui sopra, con la possibilità di un maggiore controllo e di una puntuale regolamentazione e verifica della spesa di carattere non sanitario.

Il terzo gruppo di articoli, e precisamente gli articoli 9, 10 e 11, si riferiscono alla legge regionale n. 15/2004 “Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone” e alle sue successive modifiche e integrazioni, per migliorare la qualità di norme preesistenti rispetto alla disciplina di casi specifici che si determinano nel processo di trasformazione/estinzione delle ex IPAB, oltre che per introdurre buone prassi, sempre orientate alla efficienza economica e alla trasparenza dell’azione amministrativa nella gestione ordinaria delle ASP, con specifico riferimento alla gestione del patrimonio immobiliare e alle procedure di appalto di lavori e acquisizione di beni e servizi.

In particolare l’articolo 9 consente alle IPAIB che non avessero raggiunto i requisiti economici indispensabili per la trasformazione in ASP di rimodulare il piano di risanamento nell’ipotesi di mancato conseguimento degli obiettivi dovuto a ritardi nell’attuazione delle misure ivi previste ovvero di trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato. Tanto allo scopo di evitare l’estinzione dell’ente anche in costanza di dati patrimoniali e di servizi svolti non sufficienti alla trasforma-

zione in ASP, ma comunque meritevoli di tutela da parte della Regione.

L’articolo 10 introduce nella normativa vigente la possibilità per le ASP pugliesi di costituire uno o più fondi immobiliari per la valorizzazione del patrimonio non strumentale delle stesse ASP.

L’Assessorato al Welfare della Regione Puglia, infatti, ha avviato dal 2006 un processo di riorganizzazione del sistema delle II.PP.A.B. presenti sul territorio regionale. Nel corso di detto processo di riorganizzazione è emerso che il comparto delle II.PP.A.B. e A.S.P. risulta proprietario di un patrimonio immobiliare consistente, il cui valore di libro è superiore ai 170 milioni di euro, principalmente derivante da lasciti e donazioni finalizzati a garantire un adeguato livello di operatività degli stessi.

È stata, pertanto, condotta una analisi sullo stato di fatto e sulle modalità con le quali le II.PP.A.B. gestiscono il proprio patrimonio immobiliare; a tal fine, in data 19 agosto 2010, la Regione Puglia, Invitalia e il Ministero per lo Sviluppo Economico – DPS, nell’ambito del P.O. Studi fattibilità (approvato dal MISE-DPS con determina del 21 novembre 2007), hanno stipulato un Protocollo Quadro Unitario con l’obiettivo, tra gli altri, di:

i) “rafforzare il processo di riforma e di riorganizzazione delle II.PP.A.B. coerentemente con l’evoluzione nazionale e regionale”;

ii) “valorizzare il patrimonio immobiliare non direttamente utilizzato nelle attività istituzionali per fini di utilità sociale e di interesse collettivo, con benefici concreti sull’ulteriore rafforzamento e qualificazione delle politiche sociali regionali;

iii) tutto ciò da realizzarsi tramite:

iv) “individuazione delle modalità strategiche più idonee ed efficaci a garantire il conseguimento degli obiettivi su indicati;

v) “definizione degli strumenti tecnico-gestionali ed amministrativi”.

Con delibera di Giunta regionale n. 1791 del 02.08.2011 l’Amministrazione regionale

ha preso atto dell'esito delle attività di analisi e valutazioni preliminari effettuate (Allegato "A" - "Analisi degli strumenti di gestione"), dalle quali è emersa l'opportunità di costituire un fondo immobiliare di tipo chiuso quale strumento di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale delle II.PP.A.B./A.S.P. aventi sede nella regione Puglia, capace di ottenere soddisfacenti livelli di redditività attraverso la riorganizzazione ed una efficiente gestione dello stesso patrimonio.

La costituzione di tale fondo immobiliare, per ovvie ragioni di carattere tecnico ed economico, richiede una dimensione patrimoniale minima che le singole II.PP.A.B./A.S.P. non raggiungono, mentre, viceversa, sulla base delle evidenze dello studio di fattibilità innanzi richiamato, vi sono le condizioni potenziali per la costituzione di tale fondo a livello di comparto.

Per il perseguimento di tale opportunità risulta necessario procedere ad una più puntuale verifica delle pre-condizioni necessarie alla costituzione del fondo immobiliare e, per confermare la convenienza economica e gestionale dell'adozione di tale strumento, si rende necessario intraprendere, per ciascuna I.P.A.B./A.S.P. regionale, previa sottoscrizione di un apposito protocollo d'intesa approvato con la richiamata D.G.R. n. 1791 del 02.08.2011, un percorso volto al maggior approfondimento delle caratteristiche del proprio patrimonio non strumentale; tale percorso potrà terminare con la sottoscrizione da parte delle stesse II.PP.A.B. regionali e dell'Assessorato al Welfare di un mandato all'Assessorato al Welfare per individuare, attraverso procedure di scelta del contraente conformi alle disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia, la Società di Gestione del Risparmio a cui affidare l'istituzione e la gestione di un fondo immobiliare al quale apportare gli immobili non strumentali delle II.PP.A.B./A.S.P.

Risulta pertanto opportuno rafforzare tale percorso, attraverso l'inserimento di norme

nella legislazione regionale di disciplina delle A.S.P. che:

a) individuino chiaramente la preferenza del fondo immobiliare quale strumento privilegiato per la valorizzazione degli immobili;

b) superino l'ostacolo dimensionale, che impedisce alle singole ASP di promuovere autonomamente la costituzione di un fondo immobiliare, mediante la creazione di uno o più fondi immobiliari di "comparto";

c) vista la imprescindibile necessità di un coordinamento regionale, attribuiscono tale ruolo di coordinamento alla Regione Puglia, prevedendo che l'Assessorato al Welfare promuova la sottoscrizione di specifici accordi tra Regione ed Aziende di Servizi alla Persona, previa deliberazione rispettivamente della Giunta regionale e degli organi d'amministrazione delle Aziende di Servizi alla Persona;

d) consentano procedure semplificate per la valorizzazione, mediante cambio di destinazione d'uso o cambio di destinazione urbanistica, degli immobili oggetto di conferimento ai fondi previsti da tali accordi. A tal fine, l'emendamento prevede l'applicazione ai beni delle ASP delle medesime procedure semplificate previste per gli Enti locali dall'art. 58 del D.L. n. 112/2008 e dell'art. 5 della l.r. n. 5/2010;

e) prevedano una procedura semplificata riguardo le verifiche e le autorizzazioni di competenza regionale previste dall'art. 26 "Controllo sugli atti di natura patrimoniale" della l.r. n. 15/2004, con riferimento agli atti dispositivi sui beni immobili finalizzati al conferimento degli stessi ai fondi previsti dagli accordi, stabilendo che tale procedura si considera assolta con la sottoscrizione degli accordi di valorizzazione tra Regione ed ASP;

f) semplifichino le procedure per l'individuazione delle Società di Gestione del Risparmio affidatarie della istituzione e gestione di tali fondi immobiliari, prevedendo negli accordi la possibilità di individuare una delle Aziende di Servizi alla Persona quale manda-

taria ovvero stazione unica appaltante della relativa procedura ad evidenza pubblica di affidamento.

La modifica introdotta dall'articolo 11 si rende necessaria in quanto, anche per le ASP, si valuta opportunamente il ricorso alla centrale di committenza territoriale della Regione Puglia – EMPULIA – istituita con l.r. n. 4/2010 e occorre pertanto incentivare le stesse ASP ad avvalersene, anche al fine di rendere maggiormente effettivo e stringente il controllo sulle procedure di evidenza pubblica poste in essere dalle ASP da parte degli Uffici regionali competenti, atteso che la norma vigente non prevede alcuna forma di controllo.

La modifica proposta all'art. 39, comma 2 della legge regionale n. 15/2004 prevede l'introduzione di un apparato sanzionatorio che si configura come necessario allo scopo di rendere più efficaci i poteri di controllo in capo alla Regione Puglia garantendo al contempo una maggiore responsabilizzazione degli amministratori. La modifica in oggetto si rende necessaria in quanto l'attuale l.r. n. 15/2004, pur attribuendo il potere di vigilanza sull'amministrazione e sulla gestione delle Aziende, non fornisce all'ufficio regionale competente (Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità – ufficio Governance e Terzo Settore) alcun potere sanzionatorio nel caso in cui vengano riscontrate violazioni alle disposizioni previste dalla medesima legge regionale. Infatti, in caso di inosservanza di prescrizioni ovvero di inerzia a fronte di rilievi in sede ispettiva, l'attuale normativa prevede esclusivamente un potere di surroga, mediante la nomina, da parte della Regione, di un commissario *ad acta*. Si tratta di disposizioni che, se non integrate da un regime sanzionatorio, possono paradossalmente risultare premianti nei confronti di quelle Aziende che, non adempiendo ad obblighi normativi, possono di fatto "delegare" al commissario *ad acta* regionale attività e procedimenti anche complessi, traendo addirittura beneficio dall'esercizio del potere surrogatorio regionale.

In assenza di un'integrazione della normativa vigente, infatti, l'esercizio dell'attività ispettiva degli Uffici regionali ed il conseguente esercizio del potere di surroga pone rimedio ad inerzia o incapacità amministrativa degli organi delle Aziende, senza che questi incorrano in alcuna forma di responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile.

L'articolo 12 si riferisce alla l.r. n. 1/2010 cui è opportuno apportare le seguenti modifiche: il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2010 circoscrive la possibilità di accedere al Fondo di solidarietà alle famiglie di lavoratori, autonomi o subordinati, residenti nella regione Puglia, vittime di incidenti mortali avvenuti sui luoghi di lavoro esclusivamente nel territorio regionale. La norma che si intende modificare non tiene quindi conto della possibilità di accedere al Fondo di solidarietà di che trattasi per quelle famiglie di lavoratori, residenti in Puglia, che hanno perso la vita in incidenti avvenuti su luoghi di lavoro fuori dal territorio pugliese. Si tratta, pertanto, di una modifica assai necessaria.

L'articolo 13 proposto, invece, si riferisce alla l.r. n. 10/2007, il cui secondo comma dell'art. 32 dispone che la Regione annualmente, nei limiti della disponibilità in Bilancio, eroga alle ASL i fondi necessari alla realizzazione degli interventi terapeutico-riabilitativi integrati in favore di pazienti psichiatrici in trattamento, determinati mediante i seguenti criteri di riparto:

- il 50 per cento in modo proporzionale al numero dei pazienti in trattamento nell'anno precedente presso i Servizi territoriali di ciascuna ASL, dove per pazienti in trattamento si intendono i pazienti che hanno una cartella attiva nella quale sia stato elaborato un progetto terapeutico individuale finalizzato;

- il restante 50 per cento in modo proporzionale all'incidenza percentuale del numero dei pazienti in trattamento rispetto alla popolazione residente in ciascuna ASL.

In sede di riparto dei fondi effettuato nell'anno 2010 si è riscontrato che il riparto

effettuato con i criteri di cui al 2° comma dell'art. 32 della legge regionale n. 10/2007 non consente di mantenere in favore di tutti gli utenti dei Servizi i livelli di intervento assicurati fino all'anno 2009. Pertanto, al fine di assicurare a tutti i pazienti in trattamento presso i Servizi territoriali la continuità assistenziale e i livelli di intervento attuati fino all'anno 2009, si ritiene urgente e indispensabile apportare le dovute modifiche al secondo comma dell'art. 32 della legge regionale n. 10/2007.

L'articolo 14 modifica una disposizione di carattere procedurale di cui alla l.r. n. 7/2007, art. 22, che prevedeva l'apertura con cadenza annuale del termine per le associazioni femminili che intendessero richiedere l'iscrizione all'albo regionale, ciò in difformità con quanto oggi previsto per gli altri albi regionali (ad es. per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale), per i quali la possibilità di iscrizione è continua nell'intero arco dell'anno. La modifica operata va nella direzione di consentire la presentazione delle domande e le relative istruttorie con continuità e l'aggiornamento con cadenza annuale dell'Albo nel senso di obbligare la Regione a dare pubblicità, mediante la pubblicazione sul BURP, dell'albo delle associazioni femminili con tutti gli aggiornamenti intervenuti.

L'articolo 15 sopprime la normativa preesistente in materia di contributi economici per le persone affette da morbo di Hansen, riconducendo tale obbligo, ormai residuale, in capo al FGSA e nei limiti massimi dell'1 per cento dell'importo annualmente assegnato da Bilancio regionale a tale Fondo.

L'articolo 16 integra l'art. 14 della l.r. n. 19/2006 con l'aggiunta del comma 6-bis, al fine di promuovere specifiche collaborazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, con istituzioni pubbliche e private non profit iscritte negli appositi registri regionali, al fine di perseguire le funzioni di cui al comma 1 nell'area delle diverse abilità e delle

patologie invalidanti, con la *ratio* di potenziare le attività dell'Osservatorio Regionale Politiche Sociali nell'ambito delle politiche per le diverse abilità.

L'articolo 17 raccoglie un'istanza forte formulata dalla comunità delle persone non vedenti e ipovedenti, e in particolare dall'unione Italiana Ciechi, per la istituzione del Centro Regionale dell'Audiolibro, che si rivolge a coloro i quali per patologia o per l'età avanzata hanno gravi problemi di vista ed anche a tutte le persone non autosufficienti che hanno difficoltà di lettura, al fine di promuovere le tradizioni e la cultura accessibile, con funzioni didattiche e di scambio intergenerazionale. Visti i vincoli di finanzia pubblica, questa buona pratica innovativa verrà finanziata nell'ambito delle risorse già annualmente assegnate agli istituti di rappresentanza delle persone non vedenti per iniziative di integrazione sociale e a supporto dell'integrazione scolastica.

A conclusione della disamina di questo importante disegno di legge, è appena il caso di sottolineare che l'approvazione dello stesso è assai attesa dal vasto sistema degli *stakeholders* regionali, essendo state isolate singole previsioni normative che la l.r. n. 19/2006 definiva ma che alla prova dell'esperienza concreta hanno richiesto ulteriori chiarimenti ovvero che ancora non definiva in modo compiuto.

Desidero sottolineare, infine, che questo disegno di legge contribuisce a rendere la l.r. n. 19/2006 per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia uno strumento ancor più flessibile e dinamico che, fermi restando i principi fondanti, mostra la sua capacità di far evolvere il quadro delle regole che sottendono il sistema integrato dei servizi e delle strutture sociali e sociosanitarie, raccogliendo le istanze che più rispondono ad interessi diffusi e che più consentono la crescita della qualità complessiva del sistema.

Per le motivazioni sin qui addotte, si sottopone il presente disegno di legge alla definitiva approvazione di questa Assemblea.

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Marino.

I lavori terminano qui.

Il Consiglio tornerà a riunirsi martedì 29

gennaio e proseguirà la trattazione del punto n. 5).

La seduta è tolta (*ore 14.51*).